**/ SCHEMA DI / CONTRATTO DI APPALTO**

**per l’esecuzione / del Servizio/ della Fornitura / di ……………………………… – Codice Appalto n. …………… – Codice CIG n. ……………. – Codice CUP n. ……… – Commessa n. ……. – Contratto SAP n. ………………….**

**TRA**

“**AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.**”, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000 / Direzione …. Tronco …. con sede in…………. / (nel seguito, per brevità, anche “ASPI”), in persona di …………… (C.F. …), nella sua qualità di …………… *pro tempore* giusta i poteri a lui/lei conferiti, il quale/la quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato giusta procura (nel seguito, per brevità, anche “Committente”) / *[per contratti con firmataria la Direzione Acquisiti e Appalti]* e di …………… (C.F. …), il quale/la quale interviene nel presente atto quale firmatario/a, essendo a ciò debitamente autorizzato/a giusta procura /

**E**

**……………………**, con sede e domicilio legale in ……………………, Via ……………………. - Codice Fiscale n…………………- Partita I.V.A. n…………………, in persona del/della Sig. / Sig.ra ……………, (C.F. …), nella qualità di …………… *pro tempore* giusta i poteri a lui/lei conferiti, */ [eventuale, in caso di R.T.I.]* in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito con …………… , avente sede legale in …………… , alla Via …………… - Codice Fiscale n. …………… e Partita I.V.A. n. …………… (Mandante) con l’Impresa …………… , avente sede legale in …………… , alla Via …………… , Codice Fiscale n. …………… e Partita I.V.A. n. …………… (Mandante) / (nel seguito, per brevità, anche “Appaltatore”);

Codice fornitore …………………….

di seguito, anche definiti congiuntamente “**Parti**”

PREMESSO:

* che ASPI è concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (già “A.N.A.S.”) (di seguito, per brevità, anche “Concedente”) per la costruzione e l’esercizio, tra le altre, dell’Autostrada …………………;
* che ASPI ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea n. …… del …………, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC e sul proprio sito istituzionale, con il quale ha indetto una procedura / aperta / ristretta / sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa/del prezzo più basso, avente ad oggetto l’affidamento delle attività di cui in epigrafe;
* che, a seguito dell’anzidetta procedura, è risultato/a aggiudicatario/a …………… (di seguito, anche, “Appaltatore”) */ [in caso di OEPV]* che ha presentato l’offerta giudicata economicamente più vantaggiosa / ;
* che, ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ASPI ha effettuato le verifiche ai fini della stipula del presente contratto;
* /*[eventuale, in caso di R.T.I.]* con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. …/… in data …/…/… per Dott. … Notaio in …, iscritto al Collegio Notarile di …, le Imprese … … … si sono costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l’Impresa …, conferendo al legale rappresentante di quest’ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della mandante/delle mandanti tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente contratto, fino all’estinzione di ogni rapporto; /
* */ [eventuale, nel caso di consorziate esecutrici]* il Consorzio …, nella documentazione prodotta nella procedura selettiva, ha designato quali esecutrici delle prestazioni oggetto di affidamento, le imprese consorziate: la società “…”, con sede legale in …, Via …, con Codice Fiscale e Partita IVA n. …, e la società “…”, con sede legale in ……, Via …, con Codice Fiscale e Partita IVA n. …; /
* che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente contratto;
* che, nel presente contratto, con il termine “Codice” si intende il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, integrato dai relativi allegati e atti di attuazione, e s.m.i.;
* che, nel presente contratto, con il termine “Prestazioni” o “Attività” si intendono il complesso delle attività che l’Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di contratto;
* che, nel presente contratto, con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi;
* che l’applicazione del regime del c.d. “*split-payment*” (di cui al successivo articolo “PAGAMENTI”) ha esclusiva valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica di ASPI.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:



## VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti allegati o in esso richiamati, l’esecuzione delle attività indicate in epigrafe che consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in:

* ….
* ….
* ….

La natura e la descrizione delle attività oggetto dell’appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli, /*[in caso di fornitura con posa in opera]* negli elaborati di progetto / e nei documenti allegati al presente contratto /*[in caso di OEPV]* così come modificati e/o integrati dall’offerta presentata dall’Appaltatore/.

Tali / elaborati e / documenti, di cui l’Appaltatore dichiara di avere avuto piena ed esatta cognizione, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto:

* / Capitolato Speciale; /
* / *[eventuale, nel caso in cui il Contraente abbia accesso a dati personali del Committente]* Lettera di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) e relativo allegato A “Misure tecniche ed organizzative per l’esecuzione dei contratti per l’acquisizione di prestazioni, servizi e servizi IT”; /
* / *[per appalti IT, anche qualora non sia prevista la nomina a Responsabile esterno del trattamento]* Misure tecniche ed organizzative per l’esecuzione dei contratti per l’acquisizione di prestazioni, servizi e servizi IT; /
* Offerta / Tecnica ed / Economica dell’Appaltatore;
* Garanzia Definitiva;
* / Polizza …; /
* / “Brochure Formativa sulla Policy Anticorruzione”[[1]](#footnote-2);/
* / D.U.V.R.I.; /
* / Contratto di avvalimento; /
* / Programma di inserimento lavorativo; /
* / Protocollo di Legalità; /
* / Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario; /
* / … /

*[per il buyer: prestare attenzione all’ordine dei documenti da allegare al contratto, inserito al capoverso precedente]* In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente contratto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente contratto; in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l’ordine di elencazione di cui sopra.

## AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il corrispettivo dovuto dal Committente all’Appaltatore per l’esecuzione dei servizi/delle forniture oggetto del contratto è pari a € … (…/…), oltre IVA e altri eventuali oneri di legge esclusi / *[da indicare in caso di servizi]* di cui € … (…/…) per oneri della sicurezza /.

## CORRISPETTIVO

Il corrispettivo è da considerarsi comprensivo di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento del contratto, in quanto nella determinazione dell’offerta l’Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati.

/ Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza, l’Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l’importo di € ……………, determinato dal Committente quale risultante dal DUVRI/.

Di tale valutazione l’Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell’organizzazione che l’Appaltatore medesimo intende dispiegare nell’esecuzione delle attività.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

* di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgerà l’appalto;
* di aver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato /tutti gli elaborati di gara, nonché / tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione delle attività e di ritenerli/e realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il prezzo offerto;
* di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali / e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione /, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attività di cui al presente contratto, / nonché degli oneri e dei relativi costi per l’effettuazione delle prove, per l’accettazione dei materiali, / in conformità alle previsioni di cui al successivo articolo “Oneri ed Obblighi a carico dell’Appaltatore”;
* di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute / nel disciplinare di gara / nella lettera di invito / nello schema del presente contratto, / nel Capitolato Speciale / nel PSC / nel DUVRI / negli elaborati progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
* di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di ogni elemento e/o circostanza direttamente e indirettamente rilevante ai fini dell’esecuzione della prestazione oggetto del contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi pretesa, azione ed eccezione in merito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1664 e 1467 c.c., salvo quanto previsto ai successivi articoli “REVISIONE PREZZI” e “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”;
* / di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d’opera da impiegare nelle prestazioni in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l’esecuzione degli stessi /.

L’Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell’offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività.

/ *[in caso di valutazione dell’anomalia delle offerte]* Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono, peraltro, che l’incidenza delle aliquote per utile e spese generali, così come dall’Appaltatore indicata nelle giustificazioni dei prezzi prodotte in sede di verifica della congruità dell’offerta, verrà adottata anche in tutte le eventuali successive valutazioni di carattere economico inerenti al presente appalto, ivi compresa la determinazione di eventuali nuovi prezzi. /

## ANTICIPAZIONE

*[Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell’art. 33 dell’allegato II.14[[2]](#footnote-3)]* Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio delle attività di cui al presente contratto, accertata dal / RUP / DEC /, viene corrisposta in favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 125 del Codice, di ammontare pari al 20% / pari al…. % / dell’importo contrattuale *[per il buyer: se previsto nei documenti di gara, l’anticipazione può essere corrisposta per un importo tra il 20% e il 30%; il buyer, in fase di redazione del Disciplinare di gara e di redazione dello schema contrattuale, deve accertarsi della disponibilità in bilancio delle risorse necessarie e dell’avallo della Struttura Finanziaria]*.

// *[in alternativa al precedente periodo, in caso di contratti con prestazioni pluriennali]* Entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità di cui al presente contratto, accertata dal RUP/DEC, viene corrisposta in favore dell’Appaltatore una anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 125 del Codice, il cui importo è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, per un ammontare complessivo pari al 20% / *[se previsto nei documenti di gara]* pari al … % *[dal 20% fino al 30%]* / dell’importo contrattuale. //

In caso di consegna parziale delle prestazioni, l’entità dell’anticipazione è parametrata all’importo delle prestazioni consegnate.

L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all’art. 125, comma 1 del Codice, di importo pari all’anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse legale applicato nel periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa sulla base del cronoprogramma contrattuale.

Detta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Tale garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; la garanzia deve essere altresì verificabile telematicamente presso l’emittente, indicando - dopo la costituzione della stessa - il sito internet del garante o, in alternativa, l’indirizzo PEC dedicato *[per il buyer: la verifica a mezzo pec è prevista, in via transitoria, solo fino al 31 dicembre 2024]* presso cui tale verifica potrà essere eseguita dal Committente.

La garanzia deve essere escutibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione e senza eccezioni (ivi inclusa l’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.) e con espressa dichiarazione che il garante verserà l’importo entro i quindici giorni successivi alla richiesta scritta del Committente, senza che l’Appaltatore possa opporre alcuna eccezione.

Il recupero dell’anticipazione avverrà progressivamente all’avanzamento delle prestazioni, mediante trattenute pari al 20% / …% (o pari alla percentuale dell’anticipazione) del valore di ciascun pagamento emesso, fino a concorrenza del valore complessivo della medesima anticipazione.

L’ammontare della garanzia viene progressivamente e automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni proporzionalmente al progressivo recupero della anticipazione da parte del Committente.

Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. In tal caso il Committente recupererà l’intero importo dell’anticipazione da recuperare attraverso l’escussione della garanzia fideiussoria per l’anticipazione prodotta dall’Appaltatore ovvero trattenendo il relativo importo nel primo pagamento utile successivo alla decadenza dal beneficio dell’anticipazione, per un importo maggiorato degli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.

/ *[Indicare, alternativamente al precedente periodo, in caso di forniture e servizi indicati nell’art. 33 dell’allegato II.14]* Il presente contratto non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 125, comma 1 del Codice e, pertanto, non si darà luogo all’anticipazione del prezzo. /

## REVISIONE PREZZI

*[adeguare in base a clausole inserite nei documenti di gara iniziali]* In conformità all’art. 60 del Codice, si procederà alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio/della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo. La revisione opera nella misura dell’80 per cento dell’eccedenza di detta variazione, in relazione alle prestazioni eseguite. Ai fini della determinazione della variazione del costo del servizio/della fornitura, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo FOI *[eventualmente indicare diversi indici tra quelli indicati dall’art. 60, comma 3, lett. b) del Codice]/ [solo in caso di alta intensità di manodopera] gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie /,* elaborati dall’ISTAT e pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell’ISTAT, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 60 del Codice.

Il Committente verificherà la variazione dell’indice di riferimento. Il dato iniziale per la valutazione di ogni variazione sarà rappresentato dal valore dell’indice ISTAT relativo al mese di scadenza di presentazione dell’offerta.

Ai fini della suddetta verifica, a conclusione del primo semestre di esecuzione del Contratto - e così anche per i successivi semestri sino al termine del Contratto stesso - il Committente procederà a calcolare l’indice medio del semestre, il quale verrà confrontato con l’indice iniziale corrispondente al dato ISTAT relativo al mese di scadenza di presentazione dell’offerta. La variazione risultante dal confronto anzidetto verrà applicata al costo del servizio/della fornitura in modo da determinare l’applicazione o meno del meccanismo di revisione.

L’eventuale riconoscimento/decremento dovuto al superamento della quota eccedente la variazione del 5 per cento avverrà in relazione all’80 per cento dell’importo contrattuale per le prestazioni eseguite nel semestre di riferimento o, laddove l’esecuzione abbia una durata inferiore ai sei mesi, per le prestazioni eseguite nel minor periodo di riferimento e sarà corrisposto dal Committente con il primo Stato di Avanzamento successivo rispetto al momento della accertata variazione.

Laddove si registrassero variazioni in diminuzione, qualora l’importo del primo Stato di Avanzamento successivo al momento della variazione non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, quest’ultimo, mediante apposita comunicazione, indicherà all’Appaltatore le modalità con cui l’importo residuo gli dovrà essere corrisposto, anche in via compensativa, a valere su ogni ulteriore credito a qualunque titolo vantato dall’Appaltatore nei confronti del Committente.

Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale. L’arrotondamento viene operato in eccesso all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l’Appaltatore esegua o consegni le prestazioni in ritardo, la revisione opererà solo fino alla data di esecuzione/consegna stabilita nel contratto e non verranno riconosciuti eventuali maggiori oneri a titolo di revisione per il periodo corrispondente al ritardo. Nel caso di esecuzione in anticipo rispetto ai termini stabiliti nel contratto, l’accertamento degli eventuali maggiori oneri sopportati dall’Appaltatore deve essere effettuato con riferimento al momento in cui le prestazioni sono state eseguite/consegnate.

La revisione dei prezzi opera in presenza del superamento, in aumento o in diminuzione, della variazione del 5 per cento una sola volta per ciascun semestre sino all’eventuale futura revisione.

Restano ferme le previsioni di cui all’art. 60, comma 5, del Codice.

Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e quello successivo “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”.

Sono fatte salve eventuali modifiche al presente meccanismo revisionale ove le stesse si rendano necessarie a causa di sopravvenute disposizioni normative.



## DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL’APPALTATORE

Il domicilio legale delle Parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Per gli effetti del presente contratto, le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall’Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo “RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE” ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell’Appaltatore.

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l’Appaltatore è l’italiano.

Le comunicazioni tra il Committente e l’Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.



## RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE/RESPONSABILE DEI LAVORI

Il Committente ha individuato il Sig./Ing. ……… quale soggetto affidatario dei compiti propri del Responsabile Unico del Progetto.

/ *[in caso di nomina del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione]* Altresì, il Committente ha individuato il Sig./Ing. ……… quale Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (di seguito anche “Responsabile di fase”). /

/ *[eventuale, qualora vi sia una componente di posa in opera ex Titolo IV D. Lgs 81/08 e s.m.i.]* Il Responsabile dei lavori è il sig. ………………. nominato dal Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui alla normativa vigente ed in particolare dell’art. 90 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. /



## RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE

Per tutti gli adempimenti del presente contratto il rappresentante dell’Appaltatore è il Sig. ……………. nato a …………………. il …………. firmatario del presente atto nella sua qualità di …………………/ giusta procura allegata al presente contratto. /

/ *[in caso di forniture con posa in opera e se l’Appaltatore non conduce i lavori personalmente]* L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 del D.M n. 145/2000, nomina e delega suo rappresentante il Sig. ………………. nato a ………………. il ………………. giusta procura allegata al presente contratto.

Il Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinarne l’allontanamento del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce le attività per conto dell’Appaltatore, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo. /

1. /

## DIREZIONE DELL’ESECUZIONE[[3]](#footnote-4)

Il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) èil sig. ………………[[4]](#footnote-5), nominato dal Committente e chiamato a controllare l’esecuzione del contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Progetto. /



## REFERENTE TECNICO DELL’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE [E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO]

*/ [se non è nominato il DEC]* Prima dell’inizio delle prestazioni oggetto del contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di formalizzazione del presente contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare al Committente / ed alla Direzione di Tronco competente / il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall’Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l’interfaccia nei confronti del Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) del Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto e rappresenta il Committente nei confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio/della fornitura appaltato/a. Il Responsabile Unico del Progetto svolge la propria attività ed i propri compiti conformemente a quanto stabilito dall’art. 15 del Codice e dagli artt. 1 e seguenti dell’Allegato I.2 del Codice. In considerazione della natura e della tipologia del presente contratto il Responsabile Unico del Progetto svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell’Esecuzione di Contratto (DEC) conformemente a quanto previsto dall’art. 8 dell’Allegato I.2 del Codice e dall’art. 31 dell’Allegato II.14 del Codice. / *[in caso di nomina* *del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione]* Il Responsabile del procedimento per la fase dell’esecuzione è il soggetto a cui spettano i compiti e le responsabilità della singola fase dell’esecuzione, fermo restando il permanere in capo al RUP degli obblighi e le connesse responsabilità di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo sull’attività del primo. /

Il Responsabile Unico di Progetto/Responsabile di Fase e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l’altra Parte in relazione all’esecuzione delle attività previste dal presente contratto.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata al Committente / ed alla Direzione di Tronco / tramite PEC e, fatti salvi eventuali dinieghi del Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la variazione assumerà efficacia.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il Responsabile Unico di Progetto / Responsabile di Fase rappresenteranno l’unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi/delle forniture di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale. /

*/[in sostituzione del precedente, in caso di nomina del DEC ex art. 32 dell’Allegato II.14]* Prima dell’inizio delle prestazioni oggetto del contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di formalizzazione del presente contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare al Committente / ed alla Direzione di Tronco competente / il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall’Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l’interfaccia nei confronti del Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) del Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto e rappresenta il Committente nei confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio/della fornitura appaltato/a. Il Responsabile Unico del Progetto svolge la propria attività ed i propri compiti conformemente a quanto stabilito dall’art. 15 del Codice e dagli articoli 1 e seguenti dell’Allegato I.2 del Codice.

*/[eventuale / in caso di nomina del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione]* Il Responsabile del procedimento per la fase dell’esecuzione è il soggetto a cui spettano i compiti e le responsabilità della singola fase dell’esecuzione, fermo restando il permanere in capo al RUP degli obblighi e le connesse responsabilità di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo sull’attività del primo. /

Il Committente inoltre ha nominato il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato a supportare il Responsabile Unico del Progetto per l’esecuzione del contratto / presso le singole sedi territoriali del Committente (Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste /. Il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) svolge le attività ed i compiti previsti dall’art. 31 dell’Allegato II.14 del Codice.

Il Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Fase, il DEC e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l’altra Parte in relazione all’esecuzione delle attività previste dal presente contratto. /

1. /

## GARANZIA

*[Il buyer completa la clausola a seconda delle sue esigenze]*

*//Esempio n. 1) [in caso di Garanzia generica]* L’Appaltatore garantisce quanto oggetto del presente contratto, contro difetti imputabili al materiale o al montaggio, / per un periodo di 24 mesi dalla data di spedizione / dalla data del verbale di favorevole verifica di conformità finale oppure dalla data di presa in consegna degli impianti /.

In ottemperanza alla suddetta garanzia, l’Appaltatore provvederà a rimettere in efficienza con immediatezza ed a titolo completamente gratuito le parti difettose, ovvero provvederà alla loro completa sostituzione, salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte del Committente.

Durante il periodo di garanzia l’Appaltatore si impegna a fornire, qualora i tempi per la riparazione dovessero essere superiori a ……….. giorni, *[inserire oggetto della garanzia]* …………. in sostituzione per tutta la durata dell’intervento.

In caso di interventi di riparazione di guasti durante il periodo di garanzia, quest’ultimo sarà prolungato per le sole parti sostituite.

Tutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico dell’Appaltatore.

L’intervento in garanzia dovrà essere richiesto all’Appaltatore per iscritto, non appena il guasto si manifesti. Qualora l’Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere i difetti, il Committente, previo avviso a mezzo PEC o raccomandata A.R., sarà autorizzata a provvedere direttamente con diritto di rivalsa sull’Appaltatore.

*/ Esempio n. 2) [In caso di Garanzia su Manutenzione Automezzi]* L’Appaltatore garantisce sia gli interventi effettuati che i materiali impiegati per un periodo di ……. mesi dalla data del verbale di verifica di conformità finale. /

*/ Esempio n. 3) [In caso di Garanzia su sviluppi software/fornitura pacchetti software]* L’Appaltatore garantisce la corretta funzionalità / dell’applicazione software realizzata / del pacchetto software fornito / per un periodo di 12 mesi a partire / dalla data del verbale di verifica di conformità finale controfirmato dalle Parti / dalla data di consegna del pacchetto software /.

In detto periodo l’Appaltatore correggerà tempestivamente ed a sua cura e spese qualsiasi incongruenza o difformità / dell’applicazione software realizzata / del pacchetto software fornito / rispetto a quanto richiesto nel presente Contratto, fatto salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte del Committente.

L’intervento in garanzia dovrà essere richiesto all’Appaltatore per iscritto, non appena la problematica si manifesti. Qualora l’Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza ad eliminare le incongruenze o difformità, il Committente, previo avviso a mezzo PEC o raccomandata A/R, sarà autorizzata a provvedere direttamente con diritto di rivalsa sull’Appaltatore.

*/ Esempio n. 4) [In caso di Garanzia su fornitura di attrezzature dopo aver verificato quanto previsto nelle Specifiche Tecniche alla voce “Collaudo e Garanzia”]* L’Appaltatore, con il presente contratto, si obbliga a tenere indenne il Committente dalle difformità e dai vizi denunciati entro 18 mesi dalla scoperta, in deroga a quanto previsto dall’art. 1667 c.c. e per 3 anni dalla data del certificato di cui all’articolo relativo alla verifica di conformità.

Come indicato nelle citate Specifiche Tecniche, la garanzia dovrà comprendere i seguenti servizi:

- reperibilità telefonica nel periodo invernale di un tecnico 24h / 24h, 7g / 7g, ad un numero che sarà indicato dall’Appaltatore;

- indicazione di un numero di fax sempre attivo e di un indirizzo di posta elettronica al quale far pervenire per scritto le richieste di intervento;

- interventi di manutenzione effettuati in loco da personale qualificato;

- intervento entro un massimo di 24 ore dalla segnalazione nel caso di guasto che comporti il fermo macchina, salvo diversi accordi con la Direzione di Tronco;

- interventi completamente a carico dell’Appaltatore nei casi in cui risulti il difetto del prodotto. //

1. /

## IMMATRICOLAZIONE

*[eventuale, da inserire nelle forniture di automezzi nuovi]* La località di immatricolazione è stabilita in Roma. Le pratiche relative all’immatricolazione saranno eseguite dal Committente con spese a proprio carico, mentre sarà cura dell’Appaltatore inviare i documenti per l’immatricolazione (Certificati di conformità e Dichiarazioni di vendita) a *… [indicare ufficio preposto presso D.G. Roma, D.G. Firenze e/o DD.TT.]* /



## GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva nella misura del … % (determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 117 del Codice) dell’importo contrattuale, pari, quindi, ad € …………. è stata prestata dall’Appaltatore mediante ………………… rilasciata da …………… in data …………………

Si conviene espressamente che tale garanzia definitiva è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto e secondo quanto previsto dall’art. 117, comma 3 del Codice.

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 117, comma 8 del Codice, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito.

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di verifica di conformità/Certificato di Regolare Esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

L’ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal relativo certificato. Lo svincolo della predetta garanzia avviene secondo le modalità di cui all’art. 117, comma 8 del Codice.

L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la garanzia di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del Committente stesso.

In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della garanzia ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, ed in ogni caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo, il Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui all’articolo “PAGAMENTI” o dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA” .

La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 117, comma 9, del Codice.

## COPERTURE ASSICURATIVE

*[definire il caso, in alternativa tra i seguenti, sulla base delle prestazioni oggetto di affidamento]*

*[per i SERVIZI]*

*// [Da usare per attività professionali in genere (es. indagini, ispezioni, analisi laboratorio, collaudo statico ecc.]*

L’Appaltatore, per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto, deve essere munito di una polizza di Responsabilità Civile Professionale a copertura dei rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza n. … stipulata con … con un massimale unico per sinistro e per anno pari a € … *[per identificare l’importo, consultare ICM]*. /

*/ [da usare nel caso di MONTAGGIO IMPIANTI]* L’Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, di una polizza RCT/O.

A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. ………… stipulata con ……………. con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad euro 5.000.000,00, esplicitando nel novero dei terzi il Committente.

*[Nella polizza RCT/O dovrà essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti. N.B.: La copertura dei danni indiretti va applicata se c’è possibilità di interruzione di flussi di traffico o attività strategiche in seguito all’eventuale sinistro; è opportuno verificare caso per caso con ICM]*

La Polizza E.A.R. (“*Erection All Risk”*) di cui all’art. 117, comma 10 del Codice, è stata costituita mediante polizza n. …………. rilasciata da ………………. Tale copertura assicurativa prevede:

• Frontespizio Sezione A - Partita 1 (Danni all’Opera): la somma assicurata è fissata in € … *(importo contrattuale)* per le opere da realizzare, con limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata;

• Frontespizio Sezione A - Partita 2 (Opere ed Impianti preesistenti): massimale non inferiore al 50% della somma assicurata con il minimo di € 1.000.000,00 per danni alle opere preesistenti.

• Frontespizio Sezione A - Partita 3 (Demolizioni e sgombero): massimale non inferiore al 25% della somma assicurata con il minimo di € 500.000,00.

• Frontespizio Sezione B (Responsabilità Civile verso Terzi): massimale € 5.000.000,00 per sinistro e per durata.

Per tutte e ognuna delle suddette Sezioni e Partite sono ammesse le seguenti franchigie e minimi:

• Scoperto massimo del 10% per sinistro;

• Minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00.

La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilità, per il Committente, di denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, di nominare un perito di parte a tutela e garanzia dei propri interessi. La polizza inoltre:

* non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per attività straordinarie, responsabilità civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attività di terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento, cavi e condutture;
* considera terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché i dipendenti del Committente e delle sue controllate;
* considera assicurati, oltre al Committente e all’Appaltatore, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in qualità di Ente concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell’opera.

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza E.A.R. si intendono operanti con massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.

Le polizze non esonerano tuttavia l’Appaltatore dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando pertanto il Committente completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per i danni che si dovessero verificare durante l’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto.

In caso di mancata trasmissione dei citati documenti (che dovranno essere comprensivi delle condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni), il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto, di chiedere il risarcimento dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le spese per procedere al nuovo affidamento. /

*/ (da usare nel caso di MANUTENZIONI (es. Impianti, veicoli, allestimenti, sedime autostradale)* L’Appaltatore deve essere dotato di una polizza RCT/O, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto.

A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. …………… stipulata con …………. avente un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad euro 5.000.000,00, esplicitando il Committente nel novero dei terzi.

La polizza include, inoltre, l’estensione per danni procurati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell’Appaltatore o ad esso affidate in custodia, a cose altrui e che si trovino nell’ambito della esecuzione delle attività anche se presso terzi. La polizza include inoltre l’estensione dei danni alle cose sulle quali si eseguono le attività.

Dovrà essere, altresì, garantita la responsabilità derivante all’Appaltatore per fatto di eventuali subcontraenti.

*[Nella polizza RCT/O dovrà essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni da interruzione o sospensione totale o parziale dell’attività con un limite di indennizzo non inferiore a euro 100.000. Verificare con ICM solo dove ci può essere potenziale rischio di interruzione flussi di traffico (es. mancato pedaggio)].*

Le polizze non esonerano tuttavia l’Appaltatore dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando pertanto il Committente completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per i danni che si dovessero verificare durante l’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto.

In caso di mancata trasmissione dei citati documenti (che dovranno essere comprensivi delle condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni), il Committente, avrà facoltà di risolvere il contratto, di chiedere il risarcimento dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le spese per procedere al nuovo affidamento. //

*[per FORNITURE]*

*/ [da usare nel caso di PURA FORNITURA]* L’Appaltatore deve essere dotato di una polizza RCT/O, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto.

A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. ………… stipulata con …………… avente un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad euro 5.000.000,00, esplicitando il Committente nel novero dei terzi.

*[Nella polizza RCT/O dovrà essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti. N.B.: La copertura dei danni indiretti va applicata se c’è possibilità di interruzione di flussi di traffico o attività strategiche in seguito all’eventuale sinistro; è opportuno verificare caso per caso con ICM]* /

*/ [da usare nel caso di FORNITURA CON POSA IN OPERA, ove il valore della posa in opera è superiore al valore della Fornitura]* L’Appaltatore deve essere dotato di una polizza RCT/O, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto.

A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. … stipulata con … avente un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad euro 5.000.000,00, esplicitando il Committente nel novero dei terzi.

*[Nella polizza RCT/O dovrà essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti. N.B: La copertura dei danni indiretti va applicata se c’è possibilità di interruzione di flussi di traffico o attività strategiche in seguito all’eventuale sinistro; è opportuno verificare caso per caso con ICM]*

La Polizza C.A.R. (“*Construction All Risks”*), di cui all’art. 117, comma 10 del Codice, è stata costituita mediante polizza n. …………… rilasciata da ………………. Tale copertura assicurativa prevede:

• Frontespizio Sezione A - Partita 1 (Danni all’Opera): la somma assicurata è fissata in € … *(importo contrattuale)* per le opere da realizzare, con limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata;

• Frontespizio Sezione A - Partita 2 (Opere ed Impianti preesistenti): massimale non inferiore al 50% della somma assicurata con il minimo di € 1.000.000,00 per danni alle opere preesistenti.

• Frontespizio Sezione A - Partita 3 (Demolizioni e sgombero): massimale non inferiore al 25% della somma assicurata con il minimo di € 500.000,00.

• Frontespizio Sezione B (Responsabilità Civile verso Terzi): massimale € 5.000.000,00 per sinistro e per durata.

Per tutte e ognuna delle suddette Sezioni e Partite sono ammesse le seguenti franchigie e minimi:

• Scoperto massimo del 10% per sinistro;

• Minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00.

La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilità, per il Committente, di denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, di nominare un perito di parte a tutela e garanzia dei propri interessi. La polizza inoltre:

* non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per attività straordinarie, responsabilità civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attività di terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento, cavi e condutture;
* considera terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché i dipendenti del Committente e delle sue controllate;
* considera assicurati, oltre al Committente e all’Appaltatore, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in qualità di Ente concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell’opera.

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti con massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.

Le polizze non esonerano tuttavia l’Appaltatore dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando pertanto il Committente completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per i danni che si dovessero verificare durante l’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto.

In caso di mancata trasmissione dei citati documenti (che dovranno essere comprensivi delle condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni), il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto, di chiedere il risarcimento dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le spese per procedere al nuovo affidamento. /

*/ [da usare nel caso di FORNITURA CON POSA IN OPERA, ove il valore della Fornitura è superiore al valore della posa in opera]* L’Appaltatore deve essere dotato di una polizza RCT/O, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto.

A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. …………… stipulata con …………. avente un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad euro 5.000.000,00, esplicitando il Committente nel novero dei terzi.

La polizza include, inoltre, l’estensione per danni procurati da incendio, esplosione e scoppio di cose dell’Appaltatore o ad esso affidate in custodia, a cose altrui e che si trovino nell’ambito della esecuzione delle attività anche se presso terzi. La polizza include inoltre l’estensione dei danni alle cose sulle quali si eseguono le attività.

Dovrà essere, altresì, garantita la responsabilità derivante all’Appaltatore per fatto di eventuali subcontraenti.

*[Nella polizza RCT/O dovrà essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni da interruzione o sospensione totale o parziale dell’attività con un limite di indennizzo non inferiore a euro 100.000. Verificare con ICM solo dove ci può essere potenziale rischio di interruzione flussi di traffico (es. mancato pedaggio)].*

Le polizze non esonerano tuttavia l’Appaltatore dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando pertanto il Committente completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per i danni che si dovessero verificare durante l’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto.

In caso di mancata trasmissione dei citati documenti (che dovranno essere comprensivi delle condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni), il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto, di chiedere il risarcimento dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le spese per procedere al nuovo affidamento. /

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all’adeguamento delle coperture assicurative previste dal presente articolo.

## TEMPISTICA DELL’APPALTO

Il termine di esecuzione delle prestazioni è di …… (…………) giorni / mesi / anni, decorrenti da *[indicare il termine iniziale: es. dalla sottoscrizione del Contratto / dal Verbale di avvio delle attività. N.B: nel caso di consegne parziali, specificare che il termine si intende dall’ultimo Verbale di Consegna ai sensi dell’art. 121, comma 9 del Codice o, se del caso, specificare il singolo termine a partire da ogni Verbale parziale di Consegna]* ……………………

*/ [solo se previsto nella lex specialis]* L’esecuzione potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 120, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo Appaltatore. Il contraente originario, in tal caso, è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto. /

/ *[solo se previsto nella lex specialis]* Il Committente si riserva di prorogare il contratto, ai sensi dell’art. 120, comma 10 del Codice, fino a ulteriori … giorni/mesi delle attività in oggetto, / *[eventuale, se previsto in DAC]* per un importo massimo pari ad € … / agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al presente contratto *[o, in alternativa, se previsto nella lex specialis:* alle condizioni di mercato ove più favorevoli per il Committente*]*. Tale opzione di proroga potrà essere esercitata anche attraverso più atti successivi, fino al raggiungimento della durata massima complessiva indicata. /

*// [in caso di forniture]*

○ MODALITÀ DI CONSEGNA

*[Il buyer completa la clausola a seconda delle sue esigenze]*

ESEMPI:

Quanto oggetto del presente contratto dovrà essere consegnato, previi accordi tra l’Appaltatore e il Personale dell’ufficio competente del Committente, / il … / *[in caso di consegne frazionate]* a partire da …/ presso / la D.G. Autostrade per l’Italia S.p.A. di Roma - Via A. Bergamini 50 / presso la sede di Firenze - Nuovo Centro Direzionale, uscita Firenze Nord / magazzini sedi delle DD.TT. / (*indicare altro/i luogo/luoghi di consegna*) / *[in caso di consegne frazionate]*, secondo il seguente programma:

- [x] entro la fine di …………;

/ - [x] entro la fine di …………; /

/ - [x] entro la fine di …………. /

I prodotti viaggiano a rischio dell’Appaltatore fino alla presa in consegna da parte del Committente. L’imballaggio deve essere realizzato in modo da evitare deterioramenti, avarie e perdite durante il trasporto, per il quale devono comunque essere adottate tutte le cautele atte ad evitare il deterioramento e/o danneggiamento dei prodotti. Non verranno accettati e dovranno intendersi, quindi, ad ogni effetto rifiutati i colli che risultino aperti, lacerati o manomessi. Egualmente non verranno accettati i prodotti non ordinati ovvero i prodotti difformi – per tipo, modello, versione e/o quantità – rispetto a quelli ordinati, ferme restando comunque le garanzie dovute dall’Appaltatore.

Il Committente può esercitare il diritto di rifiutare i prodotti ai sensi di quanto sopra entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla consegna presso gli indirizzi indicati in contratto con comunicazione inviata all’Appaltatore a mezzo PEC.

*// [per le forniture da spedire presso magazzino del Committente / da etichettare]* I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo tale da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di immagazzinaggio presso i luoghi di consegna indicati dal Committente.

In particolare, il materiale dovrà essere imballato e trasportato su pallet "EUR" avente dimensioni mm 800x1200 ovvero "EUR 6" avente dimensioni mm 800x600. Per l’imballaggio e il trasporto l’Appaltatore è tenuto ad utilizzare pallet conformi alle direttive emanate dall’associazione EPAL (European Pallet Association) riguardanti la tipologia di legname, lo spessore delle assi nonché conformi alla normativa Europea 2000/29/EC relativa al trattamento termico del legno per la sicurezza sanitaria del pallet stesso.

/ Il materiale inoltre deve riportare i seguenti dati:

- denominazione dell’Appaltatore;

- codice materiale del Committente (preferibilmente utilizzando codici a barre);

- data di produzione e di consegna.

Ove il materiale, per sua struttura, non permetta l’apposizione di quanto richiesto, l’Appaltatore dovrà provvedere a confezionare singolarmente ciascun pezzo componente la fornitura apponendo su ciascuna confezione una etichetta che riporti gli stessi dati.

Qualora il materiale fornito non riportasse le indicazioni richieste, esso non verrà accettato e verrà rispedito all’Appaltatore con addebito delle spese di trasporto. //

*/ [per materiali impianti da consegnare presso magazzini del Committente]* I materiali oggetto della fornitura dovranno essere trasportati e consegnati imballati in modo idoneo e tale da prevenire rotture accidentali, cadute, danni di trasporto e successive problematiche di immagazzinaggio.

I materiali forniti in kit dovranno essere gestiti con packaging dedicato, ovvero ogni codice materiale del Committente dovrà corrispondere obbligatoriamente ad un unico imballo e la consegna dovrà intendersi per intero set di componenti ivi inclusi, fatto salvo diverso ed espresso accordo tra le parti.

A corredo di ciascuna spedizione, l’Appaltatore dovrà allegare un *packing list* nel quale siano descritti gli articoli contenuti, avendo cura di indicare il corrispondente codice materiale del Committente, così come riportato nella testata del presente contratto.

Il suddetto codice materiale dovrà essere altresì presente sul Documento di Trasporto (DDT) nonché su ogni altro documento emesso a corredo della fornitura, ivi compreso il caso di forniture di materiali in kit.

Nei documenti sopra citati il venditore/cedente/mittente dovrà coincidere con l’Appaltatore, ovvero il soggetto con il quale viene stipulato il presente contratto.

Il Committente si riserva la facoltà di richiedere eventuali modifiche ed integrazioni dei documenti relativi alla fornitura, qualora risultassero irregolarità e/o non conformità rispetto a quanto previsto dal presente articolo, ovvero di rifiutare la fornitura.

Resta espressamente inteso che qualsiasi spesa e/o onere sostenuto dall’Appaltatore per le modifiche/integrazioni richieste dal Committente sarà a completo carico dell’Appaltatore stesso e nulla sarà dovuto dal Committente, oltre a quanto già stabilito nel presente contratto. //

○ AVVIO ESECUZIONE

*/ [se non è nominato il DEC]* Il RUP/Responsabile di Fase dà avvio all’esecuzione della prestazione entro …… giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

L’avvio delle prestazioni avverrà nel rispetto delle fasi previste all’Allegato II.14 del Codice, laddove applicabili alla tipologia di fornitura/servizio.

Il / RUP/ Responsabile di Fase/ comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare l’avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia eventualmente prestata di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

All’esito dell’incontro il / RUP /Responsabile di Fase/ compilerà il verbale di Avvio esecuzione che sarà controfirmato tra le Parti.

In caso di avvio dell’esecuzione parziale, attraverso distinti verbali parziali, all’Appaltatore non spetterà alcunché, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico connesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto in appalto decorrerà dall’ultimo verbale di consegna parziale. /

*/[in caso di nomina del DEC ex art. 32 dell’Allegato II.14]* Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) dà avvio all’esecuzione della prestazione entro …… giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

L’avvio delle prestazioni avverrà nel rispetto delle fasi previste all’Allegato II.14 del Codice, laddove applicabili alla tipologia di fornitura/servizio.

Il DEC comunica all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare l’avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la garanzia eventualmente prestata di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

All’esito dell’incontro il DEC compilerà il verbale di Avvio esecuzione che sarà controfirmato tra le Parti.

In caso di avvio dell’esecuzione parziale, attraverso distinti verbali parziali, all’Appaltatore non spetterà alcunché, restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico connesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto in appalto decorrerà dall’ultimo verbale di consegna parziale. /

○ SOSPENSIONI

*/ [nel caso non sia nominato il DEC]* Durante il corso dell’appalto potranno essere disposte sospensioni ai sensi dell’art. 121 del Codice, per le quali il / RUP/ Responsabile di Fase redigerà apposito verbale e contenente tutte le informazioni indicate nell’Allegato II.14 del Codice.

*/[per affidamenti di* *servizi e forniture superiori a € 1.000.000,00]* Durante il corso dell’appalto la sospensione del servizio/della fornitura di cui all’art. 121 del Codice è disposta dal Responsabile Unico del Progetto dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l’art. 216, comma 4 del Codice. /

/ *[da valutare inserimento sulla base delle singole esigenze di affidamento]* Si conviene espressamente che nei periodi delle ferie estive, delle principali festività dell’anno nonché nei periodi legati a particolari eventi, l’esecuzione delle attivitàresterà sospesa per esigenze di fluidità e sicurezza del traffico.

Le predette sospensioni – che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali – avranno, in funzione della data di consegna e salvo diversa indicazione del Committente, orientativamente le seguenti durate espresse in giorni solari:

* ferie estive: gg.
* / altri eventi (……………) gg. /
* festività natalizie: gg.
* festività pasquali: gg.
* festività dal 25 aprile al 1° maggio: gg.
* / ……………… gg. /

Con il Verbale di avvio e con apposita comunicazione da formalizzare all’Appaltatore entro il 31 gennaio di ciascuna successiva annualità, il RUP indicherà la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente segnalate dallo stesso RUP. /

/ *[da valutare inserimento sulla base delle singole esigenze di affidamento]* Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 121 del Codice, la facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all’esercizio autostradale, una o più sospensioni o interruzioni all’esecuzione senza che all’Appaltatore spetti alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro. /

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause / diverse da quelle sopra indicate nonché / previste ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del Codice, l’Appaltatore potrà richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

* 1. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui al presente contratto;
  2. la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
  3. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni e alla consistenza della mano d’opera accertati dal RUP/Responsabile di Fase laddove tali risorse non siano impiegabili su altre attività;
  4. la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa delle attività.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, il RUP/Responsabile di Fase dispone la ripresa delle attività ed indica il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle attività effettuata dal RUP/Responsabile di Fase, il RUP/Responsabile di Fase redigerà il verbale di ripresa, che dovrà essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e contenente il nuovo termine contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo il contratto sarà regolato dall’art. 121 del Codice e dall’art. 8, Allegato II.14 del Codice, per quanto applicabile al servizio/alla fornitura oggetto del presente appalto.

*// [in caso di nomina del DEC ex art. 32 dell’Allegato II.14]* Durante il corso dell’appalto potranno essere disposte sospensioni ai sensi dell’art. 121 del Codice, per le quali il DEC redigerà apposito verbale che sarà trasmesso al RUP entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nell’Allegato II.14 del Codice.

/ *[per affidamenti di servizi e forniture superiori a € 1.000.000,00]* Durante il corso dell’appalto la sospensione del servizio/della fornitura di cui all’art 121 del Codice è disposta dal Responsabile Unico del Progetto dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d’arte dell’opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l’articolo 216, comma 4 del Codice. /

/ *[da valutare inserimento sulla base delle singole esigenze di affidamento]* Si conviene espressamente che nei periodi delle ferie estive, delle principali festività dell’anno nonché nei periodi legati a particolari eventi, l’esecuzione delle attività resterà sospesa per esigenze di fluidità e sicurezza del traffico.

Le predette sospensioni – che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali – avranno, in funzione della data di consegna e salvo diversa indicazione del Committente, orientativamente le seguenti durate espresse in giorni solari:

ferie estive: gg.

/ altri eventi (……………) gg. /

festività natalizie: gg.

festività pasquali: gg.

festività dal 25 aprile al 1° maggio: gg.

/ ……………… gg. /

Con il Verbale di avvio e con apposita comunicazione da formalizzare all’Appaltatore entro il 31 gennaio di ciascuna successiva annualità, il RUP indicherà la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente segnalate dallo stesso RUP. /

/ *[da valutare inserimento sulla base delle singole esigenze di affidamento]* Il Committente si riserva altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 121 del Codice, la facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all’esercizio autostradale, una o più sospensioni o interruzioni all’esecuzione senza che all’Appaltatore spetti alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro. /

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte per cause / diverse da quelle sopra indicate nonché / previste ai commi 1, 2 e 6 dell’art. 121 del Codice, l’Appaltatore potrà richiedere un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:

* 1. i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all’importo contrattuale l’utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui al presente contratto;
  2. la lesione dell’utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell’utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell’illegittima sospensione;
  3. il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all’atto della sospensione, dei macchinari esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni e alla consistenza della mano d’opera accertati dal DEC laddove tali risorse non siano impiegabili su altre attività;
  4. la determinazione dell’ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa delle attività.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, il DEC lo comunicherà tempestivamente al RUP/Responsabile di Fase affinché disponga la ripresa delle attività ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa delle attività effettuata dal RUP/Responsabile di Fase, il DEC redigerà il verbale di ripresa, che dovrà essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e contenente il nuovo termine contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, il contratto sarà regolato dall’art. 121 del Codice e dall’art. 8 Allegato II.14 del Codice, per quanto applicabile al servizio/alla fornitura oggetto del presente appalto. //

○ PENALI [[5]](#footnote-6)

In caso di ritardo nell’esecuzione da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo, troverà applicazione una penale pari /all’1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo / a quanto indicato all’articolo ……. del Capitolato Speciale cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l’applicazione della penale, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”, procedendo ad incamerare la garanzia eventualmente prestata di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP, l’Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora l’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, il Committente si riserva di applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’1‰ dell’importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

*/ [da inserire in caso di richieste di garanzia, dopo aver verificato quanto previsto nelle Specifiche Tecniche]* Si precisa, inoltre, che, con riferimento al precedente articolo “GARANZIA”, la penale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione degli interventi a seguito di segnalazione di un guasto nel periodo di garanzia sarà pari ad euro … per ogni / giorno / settimana / oltre i termini stabiliti al predetto articolo. Per la determinazione del ritardo farà fede la / data / ora / della e-mail o del fax di richiesta intervento trasmesso dal Committente.

/ La penale relativa ad ogni fermo macchina successivo al terzo giorno dalla richiesta di intervento, sarà pari ad Euro … al giorno /.

L’Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto del Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. /

## RISERVE DELL’APPALTATORE

*[nel caso in cui non sia nominato il DEC]* Fatto salvo quanto previsto nella normativa, si precisa che tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito, definite unitariamente “Riserve”), che l’Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilità delle attività e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare pregiudizio per l’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono essere iscritte anche nei documenti contabili, all’atto della firma immediatamente successivo al verificarsi del fatto pregiudizievole nonché all’atto della sottoscrizione del Certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sulla contabilità finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

* 1. la precisa quantificazione delle somme che l‘Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all‘importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
  2. l’indicazione degli ordini di servizio che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell’appalto;
  3. le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;
  4. le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del RUP che potrebbero comportare la responsabilità dell’Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell’appalto.

Se l’Appaltatore ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel documento contabile le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione la quantificazione delle somme cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra uno Stato di Avanzamento ed il successivo, degli importi cui l’Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso. Il documento contabile è firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l’Appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il documento contabile, non si presenti o non lo firmi, questi è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo documento contabile e le Riserve da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra sede.

Il RUP, nei successivi (30) trenta giorni, espone nel documento contabile le sue motivate deduzioni.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili e, comunque, come mai formulate ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere dall’Appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono definitivamente accertati.

Ove il RUP registri delle quantità in partita provvisoria in contabilità l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel documento contabile all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

All’atto della firma dell’ultimo documento contabile, l’Appaltatore non può iscrivere Riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate in contabilità durante lo svolgimento delle attività e deve confermare le Riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice. Se l’Appaltatore non firma l’ultimo documento contabile nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve già formulate nei precedenti documenti contabili, la contabilità finale si ha come definitivamente accettata da parte dell’Appaltatore e le riserve si intendono abbandonate. L’Appaltatore può iscrivere, in sede di contabilità finale, Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l’ultimo stato di avanzamento e l’ultimo documento contabile. Firmato quest’ultimo dall’Appaltatore o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP / Responsabile di Fase, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul Certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica di conformità, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l’ultimo documento contabile e il Certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione.

*/[solo per contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni]* All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui all’articolo 211 del Codice cui si fa specifico rinvio. /

L’Appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.

/ *[eventuale in caso di nomina del DEC ex art. 32 dell’Allegato II.14]* Fatto salvo quanto previsto nella normativa, si precisa che tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito, definite unitariamente “Riserve”), che l’Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilità delle attività e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente, direttamente o indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare pregiudizio per l’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono essere iscritte anche nei documenti contabili, all’atto della firma immediatamente successivo al verificarsi del fatto pregiudizievole nonché all’atto della sottoscrizione del Certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sulla contabilità finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

* 1. la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;
  2. l’indicazione degli ordini di servizio che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell‘appalto;
  3. le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;
  4. le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del Direttore dell’Esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell’Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell‘appalto.

Se l’Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel documento contabile le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione la quantificazione delle somme cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti “fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra uno Stato di Avanzamento ed il successivo, degli importi cui l’Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto continuativo” stesso. Il documento contabile è firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. Nel caso in cui l’Appaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il documento contabile, non si presenti o non lo firmi, questi è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo documento contabile e le Riserve da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra sede.

Il DEC, nei successivi (30) trenta giorni, espone nel documento contabile le sue motivate deduzioni.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate o non confermate secondo le medesime modalità, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili e, comunque, come mai formulate ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere dall’Appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono definitivamente accertati.

Ove il DEC registri delle quantità in partita provvisoria in contabilità l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel documento contabile all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

All’atto della firma dell’ultimo documento contabile, l’Appaltatore non può iscrivere Riserve per oggetto o per importo diverse da quelle formulate in contabilità durante lo svolgimento delle attività e deve confermare le Riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice. Se l’Appaltatore non firma l’ultimo documento contabile nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le Riserve già formulate nei precedenti documenti contabili, tale ultimo documento contabile si ha come definitivamente accettato da parte dell’Appaltatore e le riserve si intendono abbandonate. L’Appaltatore può iscrivere, in sede di contabilità finale, Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l’ultimo stato di avanzamento e l’ultimo documento contabile. Firmato quest’ultimo dall’Appaltatore o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP / Responsabile di Fase, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul Certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica di conformità, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra l’ultimo documento contabile e il Certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione.

*/[solo per contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni]* All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui all’articolo 211 del Codice cui si fa specifico rinvio. /

L’Appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti contabili.

## TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA’ ASSOLUTA

L’Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L’Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza l’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.

L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l’eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa al presente contratto, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.

L’Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne fornisce immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente o l’Amministrazione concedente.

## PAGAMENTI

**a) Pagamenti**

Le Parti, ai sensi dell’art. 125 del Codice, espressamente convengono che i pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 (trenta) giorni / 60 giorni in ragione della particolare natura del contratto: ………. *[Il buyer specifica le ragioni indicate nella decisione a contrarre]*, / decorrenti dalla emissione di ogni Stato di Avanzamento ovvero dall’emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del Committente.

Resta inteso che non sarà riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della stessa della medesima ad ASPI.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del codice civile.

Ai fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente al presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto/i corrente/i ……………, indicatoci ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.

Le persone delegate ad operare sul/sui conto/i suddetto/i sono *[verificare di volta in volta]*:

* …, nato a … il …, Codice fiscale: …;
* …, nato a … il …, Codice fiscale: ….

Si precisa altresì che l’impresa si avvale del Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il codice destinatario (SWIFT) …………….

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG ed il codice CUP eventualmente indicato in epigrafe.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari l’Appaltatore deve provvedere a comunicare al Committente ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei lavoratori da parte dell’Appaltatore e, più in generale, nella gestione dei propri adempimenti amministrativi, verranno computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili all’Appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a pretendere in termini risarcitori o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun Stato di Avanzamento delle attività, dare evidenza al DEC/RUP/Responsabile di Fase del soggetto che ha eseguito le attività contabilizzate nel predetto Stato di Avanzamento (Appaltatore e/o subappaltatore), con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal DEC/RUP/Responsabile di Fase.

I pagamenti all’Appaltatore e al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall’Appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

**b) Modalità di fatturazione**

/ *[in caso di RTI]* Ove l’Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il coordinamento dell’emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse è a carico della società capogruppo mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in cui il mandato di pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuoterà in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente l’incasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovrà comunque eccedere quanto risultante degli Stati di avanzamento delle attività, in conformità a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al presente articolo, e dovrà essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle quote di esecuzione preventivamente autorizzata dal Committente. /

Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, è necessario che ciascuna fattura venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi del tracciato XML - come definito dall’Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.1.11 “causale” in cui inserire il numero del presente Contratto

Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG

Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del Contratto SAP

Campo 2.1.7.1. in cui inserire il numero dello Stato di avanzamento di riferimento

Campo 2.4.2.13. in cui inserire l’IBAN

Campo 2.2.2.7. in cui inserire il regime di esigibilità dell’IVA

Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sarà possibile per ASPI effettuare la registrazione delle fatture, le quali dovranno ritenersi non ricevute.

Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti della Committente è applicato, ove attuabile, il regime della scissione dei pagamenti dell’IVA, c.d. “*split payment*”, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72 che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.

Il numero del presente contratto e il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

/ / *[eventuale, da inserire nel caso di appalti ad esecuzione periodica]*

**c) Gestione contabilità**

Gli Stati di avanzamento delle prestazioni verranno rilasciati dal RUP o dal DEC con cadenza bimestrale / ………… /, coincidente con ogni fine mese pari di calendario.

/ *[da inserire in caso di contratto sola fornitura senza posa in opera o contratto misto con fornitura]* Gli Stati di avanzamento verranno emessi ogni 30 del mese di calendario ed il RUP/Responsabile di Fase esecutiva provvederà ad emettere il relativo certificato di pagamento entro 7 giorni dallo stato di avanzamento. La fattura verrà richiesta dal Committente entro i successivi 7 giorni /.

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Codice, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5%; le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte del Committente del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

La contabilizzazione dei servizi/ delle forniture oggetto del presente appalto avverrà nel seguente modo:

// *(da inserire in caso di appalto a misura)* I corrispettivi delle prestazioni a misura verranno valutati e determinati mediante l’applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi unitari allegato al presente contratto, da assoggettare al ribasso del …… %. /

/ *(da inserire in caso di appalto a corpo/canone)* Il corrispettivo, valutato a corpo, è determinato nell’importo corrispondente all’importo contrattuale di cui al precedente articolo “AMMONTARE DEL CONTRATTO”. /

/ *(da inserire in caso di appalto misto)* I corrispettivi:

· per le prestazioni a misura, verranno valutati e determinati mediante l’applicazione dei prezzi unitari di cui: all’Elenco prezzi unitari allegato al presente contratto, da assoggettare al ribasso del … %; /

· per le prestazioni valutate a corpo, sono determinati nell’importo a corpo di cui al precedente articolo “AMMONTARE DEL CONTRATTO”. /

L’importo relativo agli eventuali oneri per la sicurezza verrà corrisposto a misura/proporzionalmente all’avanzamento delle prestazioni. //

## ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel contratto in buona fede e con la dovuta diligenza nonché ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee di modo che i prodotti/i servizi oggetto del Contratto siano della qualità richiesta e che l’esecuzione sia effettuata a regola d’arte.

L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, il Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l’effettiva sussistenza di un eventuale debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del contratto.

Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’art. 11, commi 1 e 6, del Codice e s.m.i.

Sono a carico dell’Appaltatore, per patto espresso, assumendone ogni conseguente alea con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi previsti in quest’ultimo e nella documentazione ad esso allegata, con particolare riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, a quelli deducibili / dalla documentazione di gara, / dal Capitolato Speciale e /, dall’Offerta dell’Appaltatore.

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. */ [in caso di affidamenti rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 – cfr. art. 89, comma 1, lett. a) e allegato X]* In tal senso, lo stesso si impegna a comunicare al RUP ogni eventuale variazione inerente al possesso della patente di cui all’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., tale da non consentire, a sé stesso e/o ad eventuali subappaltatori, di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), del medesimo D. Lgs. (es. crediti insufficienti per operare, revoca, sospensione). /

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’oggetto contrattuale.

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore alla data di sottoscrizione del contratto, nonché quelle che dovessero essere emanate in corso di esecuzione.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare nei confronti del Committente alcuna pretesa di riconoscimenti economici a qualsivoglia titolo correlati all’adempimento di siffatti obblighi.

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

*/ [eventuale, da inserire in caso di servizi IT di manutenzione e assistenza]* Resta inteso che, dalla data di cessazione del Contratto per qualsivoglia motivo determinata, l’Appaltatore collaborerà con il Committente al fine di consentire la successione dell’eventuale nuovo affidatario dei servizi di manutenzione e assistenza, fornendo al Committente e/o a quest’ultimo ogni necessario supporto e/o informazione. /

L’Appaltatore si obbliga a consentire al Committente l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente contratto.

*[selezionare ed eventualmente modificare in funzione dello specifico appalto]* Sono altresì a carico dell’Appaltatore i seguenti obblighi e impegni e in particolare:

* */* il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l’esecuzione delle attività;
* l’ottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per l’esecuzione delle attività oggetto di appalto, le quali autorizzazioni dovranno essere richieste a cura dell’Appaltatore agli Enti competenti;
* tutte le pratiche e gli oneri per l’eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di servizio e per tutto quanto necessario alla esecuzione delle attività;
* l’esecuzione delle attività in presenza di altri soggetti operanti sulle medesime aree, senza che ciò costituisca, anche in relazione al possibile intralcio, motivo di richiesta di ristoro dall’Appaltatore o di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese;
* il mantenimento in efficienza della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale e privata) attraverso il ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi dell’appaltatore, ottemperando alle prescrizioni che fossero eventualmente impartite dagli Enti proprietari o gestori cui pertiene la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa viabilità;
* ogni obbligo e onere previsto nel Capitolato Speciale e non specificato nel presente documento; /
* // *[in caso di opera prioritaria sottoposta a Protocollo di Legalità già adottato da ASPI]* il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità adottato tra Committente e Prefettura-UTG competente per le aree in cui ricadono le attività, che viene sottoscritto dall’Appaltatore in uno al presente contratto e che si allega allo stesso per costituirne parte integrante e nello specifico l’Affidatario si impegna *[verificare sempre corrispondenza degli articoli richiamati con quelli inseriti nel PdL]*:

- in ossequio all’articolo 4 “*Costituzione Banca-dati e conferimento dati*” del Protocollo di Legalità, ove conferita la delega ivi prevista dal Soggetto aggiudicatore, al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al suddetto art. 4 inerenti alle attività delegate e, in ogni caso, al rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo art. 4 che non prevedono conferimento di delega;

- in ossequio al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui all’art. 5 “*Settimanale di cantiere*” del Protocollo di Legalità, ivi compresi la gestione del Piano di Controllo coordinato del cantiere e del subcantiere e ad onerare i propri subcontraenti a dover comunicare al referente di cantiere le informazioni previste ai commi 4 e 5 dell’articolo 5;

- in ossequio all’articolo 6 “*Verifiche Antimafia*” del Protocollo di Legalità, a:

* non sottoscrivere subcontratti nei casi di cui al punto 6 del predetto articolo 6 e a far ossequiare tale divieto anche ai suoi Subcontraenti;
* verificare che nei subcontratti sia inserita - e in caso di mancato inserimento, si impegna a inserire - una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l’immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla stipula abbiano dato esito interdittivo;
* effettuare e a far effettuare ai propri Subcontraenti, senza ritardo, ogni adempimento necessario a rendere operativa e applicare la clausola risolutiva espressa, con conseguente estromissione del soggetto interdetto entro e non oltre cinque giorni dall’avvenuta interdittiva;
* far pervenire la comunicazione dell’applicazione della clausola risolutiva espressa anche al Soggetto Aggiudicatore e a inserire nella banca-dati i relativi fatti, entro due giorni dalla loro esecuzione.

- in ossequio all’articolo 7 “*Prevenzione delle interferenze illecite a scopo corruttivo*” del Protocollo di Legalità:

* a) L’Affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all’Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'articolo 319 quater, comma 1, c.p..;
* b) L'Affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale ho dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto , di un proprio avente causa sia stata disposta la misura cautelare ossia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p..

Altresì, l’Affidatario si impegna a far inserire - o espressamente citare - le clausole di cui ai precedenti punti a) e b) in tutti i subcontratti afferenti all’opera, pena, in caso di assenza, il mancato rilascio di autorizzazione al subcontratto. In ogni caso, le Parti dichiarano che la potestà risolutoria di cui ai precedenti punti a) e b) è subordinata alla previa intesa con ANAC per come previsto nei commi 4 e 5 dell’art. 7 del Protocollo.

- in ossequio all’articolo 8 “*Prevenzione delle interferenze illecite di natura mafiosa*” del Protocollo di Legalità,

* a) L’Affidatario si impegna a denunciare all'autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni o altra utilità (quali, ad esempio, pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione del contratto di affidamento e dei subcontratti da esso derivanti. Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto, il quale, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informarne il soggetto aggiudicatore;
* b) L’Affidataria si impegna all'integrale rispetto di quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Prefettura-UTG di … e dal soggetto aggiudicatore in data … e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

Altresì, l’Affidatario si impegna a:

* far inserire la clausola di cui al precedente punto a) in tutti i subcontratti afferenti all’opera, pena, in caso di assenza, il mancato rilascio di autorizzazione al subcontratto;
* rispettare gli obblighi di cui alle lettere a), b), c) e d) del punto 4 dell’art. 8 e a inserire gli stessi in tutti i subcontratti afferenti all’opera, pena, in caso di assenza delle previsioni di cui alle lettere c) e d), la revoca dell’autorizzazione al subcontratto;
* assumere - e a far assumere ai propri Subcontraenti - ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere;

- in ossequio all’articolo 9 “*Rapporti in corso e ATI*” del Protocollo di Legalità, a esercitare il diritto di recesso di cui all’art. 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 (cd. Codice Antimafia);

- in ossequio all’articolo 11 “*Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera*” del Protocollo di Legalità, per il tramite del proprio Referente di Cantiere, ad osservare le prescrizioni di cui al punto 7 del suddetto articolo 11.

* / *[alternativamente alla precedente clausola, in caso di opera prioritaria sottoposta a Protocollo di Legalità da adottarsi]* a sottoscrivere il Protocollo di Legalità che verrà adottato da Committente e Prefettura-UTG competente per le aree in cui ricadono le attività ed eventuale apposito *addendum* al presente contratto, in cui saranno previste clausole recettizie di specifiche prescrizioni derivanti dall’adozione del Protocollo di Legalità nonché a garantire, mediante l’inserimento di apposite clausole contrattuali, che eventuali subappaltatori e/o sub-contraenti si obblighino al rispetto del medesimo Protocollo di Legalità pena, altresì, la mancata autorizzazione o contestuale sospensione, per il soggetto dante causa, della autorizzazione al subappalto e/o subcontratto. //
* // *[in caso di Grandi Opere sottoposte a Monitoraggio Finanziario (MGO) con protocollo operativo da sottoscrivere insieme al presente contratto]* il rispetto di tutte le prescrizioni di cui al Protocollo Operativo che viene sottoscritto in uno al presente contratto e che si allega allo stesso per costituirne parte integrante e nello specifico l’Affidatario si impegna *[verificare sempre corrispondenza degli articoli richiamati con quelli inseriti nel Protocollo MGO]*:

- in ossequio all’articolo 3 “*Conti dedicati*” del Protocollo MGO, sia ad aprire e utilizzare per sé sia a far aprire e far utilizzare ai propri Subcontraenti, uno o più conti dedicati in via esclusiva all’opera sui quali accreditare gli incassi e addebitare tutti i pagamenti connessi alla realizzazione dell’intervento nonchè ad osservare e far osservare ai propri Subcontraenti le prescrizioni di cui al suddetto articolo 3 relative all’apertura, gestione e movimentazione dei conti correnti;

- in ossequio all’articolo 4 “*Lettera di Manleva*” del Protocollo MGO, ad autorizzare, tramite rilascio di apposita lettera di manleva, gli intermediari finanziari, presso cui sono stati istituiti i conti dedicati, alla trasmissione dei dati di cui al suddetto articolo 4 e, in generale, al rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

- in ossequio all’articolo 5 “*Procedure di alimentazione dei dati*” del Protocollo MGO, l’Affidatario si impegna / *[in caso di delega di tale alimentazione all’Affidatario]* ad alimentare l’anagrafe degli esecutori con i dati mancanti, a comunicare tali dati al DIPE, a informare tempestivamente lo stesso circa gli ordinativi di pagamento che verranno emessi dal medesimo Affidatario nonché dell’avvenuto pagamento, secondo le modalità di cui a suddetto articolo 5 / *[in caso il Soggetto preposto alla tenuta dell’Anagrafe esecutori sia ASPI]* a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati mancanti / e a far osservare ai propri Subcontraenti le prescrizioni di cui al suddetto articolo 5;

- in ossequio all’articolo 6 “*Adempimenti ulteriori a carico dell’Appaltatore*” del Protocollo MGO, ad accollarsi in via esclusiva, fermi gli impegni affinché tutti i propri subcontraenti sottoscrivano il protocollo MGO e adottino le medesime clausole in esso contenute in tutti i subcontratti con le imprese a valle della filiera, pena la nullità senza necessità di apposita declaratoria del subcontratto in assenza di dette clausole, la responsabilità che sarebbe a carico dell’impresa che ha stipulato il contratto nullo con il proprio Subcontraente;

- in ossequio all’articolo 7 “*Sanzioni*” del Protocollo MGO, ad inserire nei subcontratti, pena la loro nullità, una clausola risolutiva espressa per sanzionare le fattispecie previste ai commi 3, lettera a) e 4 del suddetto articolo 7. /

/ *[in alternativa alla precedente clausola, in caso di Grandi Opere sottoposte a Monitoraggio Finanziario (MGO) da adottarsi]* a sottoscrivere il Protocollo Operativo con la Committente ed eventuale apposito *addendum* al presente contratto, in cui saranno previste clausole recettizie di specifiche prescrizioni derivanti dall’adozione del suddetto Protocollo nonché a garantire, mediante l’inserimento di apposite clausole contrattuali, che eventuali subappaltatori e/o sub-contraenti si obblighino al rispetto del medesimo Protocollo Operativo. //

Il mancato adempimento delle disposizioni riportate all’interno del presente paragrafo verrà considerata inadempienza grave ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.

L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facoltà di cui all’art. 1460 c.c.

/ *[da inserire, sentito l’Ente tecnico, in caso di appalto di servizi aventi esigenza di garanzia di continuità operativa]* Altresì, l’Appaltatore riconosce espressamente l’importanza della continuità operativa del Servizio reso e si impegna a collaborare attivamente per garantire la medesima.

A tal fine, tenuto conto in generale della necessità di garantire la stabilizzazione della catena di fornitura con conseguente mitigazione dei rischi connessi a potenziali disfunzioni o interruzioni nella stessa, l’Appaltatore accetta di essere sottoposto a specifiche attività di controllo, indicate al successivo articolo “ATTIVITÀ DI AUDIT”. In ogni caso, qualsivoglia evento che dovesse determinare (o possa potenzialmente determinare) l’interruzione del Servizio dovrà essere immediatamente comunicato al Committente tramite segnalazione alla Sala Radio/Centro di Controllo e dovranno altresì essere forniti dettagli sulle misure adottate per ripristinare la normale operatività del Servizio e per garantire il rispetto dei livelli di Servizio contrattualmente definiti.

Il Committente si riserva la facoltà di:

* condurre verifiche di II° livello presso le sedi dell’Appaltatore sia sui requisiti del servizio sia sulle strategie e misure adottate dall’Appaltatore per garantire la continuità nell’erogazione dei servizi, oggetto del Capitolato Speciale d’Appalto, al verificarsi di eventi interruttivi dell’operatività dell’Appaltatore al fine di minimizzare gli impatti nei confronti del Committente;
* effettuare test a campione per verificare tempi, modalità di intervento delle squadre e quanto altro previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto.

1. /

## ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO: ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Le attività oggetto del presente contratto verranno / parzialmente / eseguite in presenza di traffico in esercizio sull’autostrada / nonché sulla restante viabilità. /

In relazione a quanto sopra l’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati “*Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia*” e “*Indirizzi Operativi per la Sicurezza dell’Operatore su strada*”, nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che il Committente e/o il RUP/DEC ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

Tali oneri e obblighi, nonché le relative spese, sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nei corrispettivi, assumendo l’Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea.

L’Appaltatore si rende edotto, con la sottoscrizione del presente contratto, che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione dell’esecutore in merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l’Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

L’Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che del Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest’ultimo indenne e sollevato.

L’Appaltatore, in particolare, è tenuto a adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l’incolumità delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che il Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalità di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con il Committente privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente contratto.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente alla protezione dei cantieri / e alla segnaletica / è di esclusiva competenza / e onere / dell’Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, l’Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d’opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo l’Appaltatore ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione contrattuale e, in particolare, nel Capitolato Speciale, nel PSC/DUVRI nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico dell’Appaltatore stesso in relazione all’esecuzione delle prestazioni in soggezione di traffico:

/*[selezionare ed eventualmente modificare in funzione dello specifico appalto]*

* / la sospensione delle attività che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive, / come meglio previsto al precedente articolo “TEMPISTICA DELL’APPALTO” /. Potrà, altresì, essere ordinata l’interruzione o la sospensione delle attività per particolari esigenze legate alla viabilità quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, ecc. /;
* / l’esecuzione degli interventi in doppi / tripli / turni, compresi /esclusi / i giorni festivi e prefestivi, su disposizione del Committente, anche al fine di intensificare le attività interferenti il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festività, ecc.) e ciò allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale e urbana; /
* l’installazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;
* l’adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l’interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;
* / la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali alimentati; /
* /il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte, sia durante le ore di attività che di inattività, nei tratti stradali e autostradali interessati dalle attività; /
* l’obbligo di comunicare al Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente i seguenti dati:
* preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilità degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di altri fattori inibenti nonché per la più adeguata informazione dell’utenza;
* comunicazione del nome del Responsabile presente in cantiere e il recapito telefonico dello stesso, onde avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche;
* comunicazione della rimozione del cantiere.

Si richiama inoltre l’attenzione dell’Appaltatore sull’obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all’attività su strada, / per come individuati nel Capitolato Speciale /. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i). L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, nonché le restanti prescrizioni di cui all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili). Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all’art. 21, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. deve contenere anche l’indicazione del Committente. /

1. /

## MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI

*[eventuale, da inserire nel caso sia stato inserito articolo “ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO: ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE”]* L’Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale – essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture necessarie – a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza delle attività da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant’altro occorrente nonché, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

L’Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi le attività, né potrà richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata al Committente la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di attività in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.

L’Appaltatore è tenuto in tali casi a adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.

L’Appaltatore è inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da ciò derivare.

L’Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilità da parte delle proprie macchine operatrici e, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, il Committente dovesse impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni e alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza dell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall’esecuzione delle attività affidate.

Saranno altresì a completo carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del traffico e la pubblica incolumità.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver ricevuto dal Committente, affinché ne curi nei modi ritenuti più opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione del contratto, il supporto informatico contenente:

1. “*Indirizzi Operativi per la Sicurezza dell’Operatore su strada*”;
2. “*Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per l’Italia*”. /

## PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L’Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o, che potrà intervenire nel corso dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L’Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Ai sensi dell’art. 11 del Codice, per tutta la durata dell’appalto, l’Appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nell’esecuzione del contratto il CCNL indicato in sede di gara. L’Appaltatore, altresì, vigilerà affinché le medesime tutele normative ed economiche siano garantite agli eventuali lavoratori in subappalto.

*/[da inserire per affidamenti recanti tutti e quattro i seguenti elementi: importo complessivo annuo dell’opera superiore a € 200.000,00, manodopera superiore al 50%, utilizzo di beni strumentali di proprietà o riconducibili al Committente, prestazioni svolte presso la sede del Committente]* Si applicano le disposizioni di cui all’art. 17-bis, D. Lgs. n. 241/1997, come introdotto dalla Legge di conversione del D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto fiscale 2020). Pertanto, l’Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi e degli adempimenti *ivi* richiamati: nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni si applicheranno le sanzioni di cui al medesimo decreto. /

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d’impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Appaltatore di cui all’art. 119, commi 7 e 8, del Codice in caso di subappalto.

Resta espressamente inteso che il Committente potrà verificare, in ogni momento e con qualsivoglia modalità, l’ottemperanza alle disposizioni previste al presente articolo.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, comma 6 del Codice. Ai sensi del suddetto art. 11, comma 6, sull’importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell’importo stesso; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione appaltante del Certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 119, troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 11, comma 8 del Codice.

Qualora il Committente, anche successivamente alla verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 119 del Codice, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l’Appaltatore.

L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire il Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003.



## CLAUSOLA SOCIALE

*[articolo da inserire in caso di previsione nella lex specialis e da adeguare in tal senso secondo le clausole ivi previste, avuto anche riguardo agli impegni assunti in sede di offerta da parte dell’Appaltatore[[6]](#footnote-7)]*

*[indicazione per il buyer: verificare sempre quanto richiesto nella lex specialis - a titolo esemplificativo, nel caso di inserimento della clausola sociale relativa alla stabilità occupazionale]* L’Appaltatore è tenuto all’applicazione della clausola sociale secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara e in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente, assorbendo nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall’art. 57 del Codice, nonché garantendo l’applicazione del CCNL di settore, in ottemperanza al Programma di inserimento lavorativo, presentato dall’Appaltatore e allegato al presente contratto.

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al precedente comma, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di risolvere il presente contratto.



## TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA

In conformità con le politiche che il Committente intende perseguire in tema di tutela dell’ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza / e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel Capitolato speciale /.
2. Promuovere l’adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull’ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
3. Rafforzare l’attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla sicurezza.
4. Includere la tutela dell’ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
5. Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine l’Appaltatore dovrà:

* fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dal Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
* permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.



## SICUREZZA SUL LAVORO

*[scegliere tra le casistiche di seguito riportate in accordo con la linea tecnica]*

*/ [Caso 1: da inserire nel caso di contratti aventi ad oggetto attività che non richiedono DUVRI, né generano costi dovuti a interferenze]*

L’attività prevista dal presente contratto non comporta alcuna interazione tra Committente e Appaltatore; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.

L’Appaltatore è tenuto altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, invia esemplificativa e non esaustiva, il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. /

*/ [Caso 2: da inserire nel caso di contratti aventi ad oggetto attività che richiedono DUVRI, ma: (i) non generano costi dovuti a interferenze; (ii) generano costi dovuti a interferenze]*

L’Appaltatore, prima dell’inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell’area di lavoro (area dedicata alla specifica esecuzione del contratto) al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L’Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

* 1. fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
  2. disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le attività e con le operazioni da effettuare;
  3. curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
  4. informare immediatamente il Committente in caso di infortunio o di incidente occorso durante le attività, fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

Il Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni all’Appaltatore circa l’osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, il Committente ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell’Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, violazioni da parte dell’Appaltatore o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, le attività oggetto dell’appalto saranno immediatamente sospese e sarà ripiegato l’eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.

Nei predetti casi l’Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008), allegato al presente contratto e indicante le misure di prevenzione e protezione, / *[eliminare se il DUVRI non genera costi]* ivi inclusi i costi derivanti dalle stesse, / da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori del Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell’esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l’esecuzione delle attività o durante la prestazione. /

1. /

## RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI

*[inserire nel caso di esecuzione di forniture con posa in opera in cui vi siano materiali da risulta, da smaltire e trasportare]* L’Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dell’Esecuzione.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, tutte le sostanze e i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutte le sostanze e i materiali in genere derivanti da attività svolte dall’Appaltatore e di cui il medesimo intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le regole della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e/o conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o recuperati nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell’Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica.

L’Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e l’individuazione dell’esatto codice CER del rifiuto, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

L’Appaltatore provvederà altresì sotto la propria responsabilità a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per un’adeguata gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, in particolare per i rifiuti pericolosi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto dei limiti temporali e/o quantitativi previsti dalla normativa vigente, l’effettuazione del deposito esclusivamente in zone non esposte al dilavamento, la prevenzione della contaminazione del suolo tramite deposito su aree pavimentate o comunque rese impermeabili, la prevenzione della contaminazione degli scarichi, la corretta differenziazione del deposito dei rifiuti per tipologia, l’assenza di miscelazione tra rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, l’intervento tempestivo con idonei mezzi in caso di sversamento al suolo di rifiuto liquido.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori o del DEC o del RUP del contratto, sia effettuato per le attività di cui al presente contratto, L’Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell’attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l’attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l’individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le attività, i trattamenti e l’eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

L’Appaltatore, preliminarmente all’avvio delle attività, dovrà produrre per ogni luogo di esecuzione delle prestazioni un piano di gestione dei rifiuti ove sono individuate caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione.

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell’Appaltatore.

In casi di inosservanza della normativa, l’Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori ovvero al DEC, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dell’opera affidata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero. /

1. /

## GESTIONE RIFIUTI DA ATTIVITA’ SVOLTA DALL’APPALTATORE

*[nel caso di esecuzione di servizi, tipicamente di manutenzione, in cui vi siano materiali da risulta, da smaltire e trasportare per i quali la Appaltatore si configura come “Produttore del rifiuto”]* Nell’ambito dell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto all’Appaltatore è riconosciuto piena autonomia nella gestione dei rifiuti, sostanze e materiali derivanti dallo svolgimento dell’attività stessa.

L’Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta al DEC/RUP.

Tutti i rifiuti, le sostanze ed i materiali in genere derivanti dalle attività svolte dall’Appaltatore e di cui lo stesso intende o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le disposizioni normative del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e della normativa locale, e conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o recuperati. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell’Appaltatore; ivi compresi gli oneri – sia di natura economica che amministrativa - di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica o recupero.

L’Appaltatore, in relazione ed in conseguenza dell’attività svolta ed oggetto del presente contratto, si qualificherà e sarà dunque considerato a tutti gli effetti quale “Produttore di rifiuti”, provvedendo lo stesso ad adempiere a tutti gli oneri connessi a tale qualifica.

A tale riguardo l’Appaltatore dichiara di possedere i titoli abilitativi ed i mezzi necessari previsti per lo svolgimento delle attività connesse alla prestazione dei servizi dedotti nel presente contratto.

L’Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e l’individuazione dell’esatto codice CER del rifiuto e delle eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (Regolamento 1357/2014/Ue e regolamento 2017/997/UE).

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell’Appaltatore.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, l’Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato un danno ambientale o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli Enti competenti ed al RUP/Responsabile della fase esecutiva/DEC, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dei servizi affidati e delle relative procedure operative ed amministrativa per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verrà applicata una penale pari all’1‰ dell’importo totale del contratto.

In caso di avvenuta violazione da parte dell’Appaltatore agli obblighi di legge sopra descritti, il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. /

1. /

## GESTIONE RIFIUTI DA ATTIVITA’ SVOLTA DA PARTE DEL COMMITTENTE

*[Eventuale - Da inserire nel caso di esecuzione di servizi in cui vi siano materiali da risulta, da smaltire e trasportare per i quali il Committente si configura come “Produttore del rifiuto”]* Per i rifiuti derivanti dalle attività svolte direttamente dal Committente o per i quali il Committente si configura comunque come “Produttore del rifiuto”, sono state o saranno predisposte opportune aree per il relativo deposito temporaneo.

Per tali rifiuti, l’ Appaltatore sarà chiamato, secondo le scadenze temporali previste dalla normativa o secondo il raggiunto limite quantitativo previsto dalla legge o secondo quanto indicato nel testo del presente Contratto, a prelevare i rifiuti e ad effettuare la richiesta attività di trasporto presso il luogo di conferimento in discarica, o ad effettuare il trasporto dei rifiuti presso l’impianto di conferimento indicato per il loro recupero. Resta inteso che, in tali fattispecie, il Committente viene qualificata quale “Produttore del rifiuto”.

Con l’accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti per il trasporto di rifiuti speciali ai sensi dell’art. 212 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Altresì l’Appaltatore dovrà, ai fini del trasporto e smaltimento dei rifiuti, osservare le disposizioni in vigore ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In particolare l’Appaltatore dovrà:

A) fornire al Committente nella persona del RUP del Contratto copia del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art.212 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

B) fornire, prima dell’inizio del servizio, al Committente nella persona del RUP del Contratto, copia delle autorizzazioni atte al trasporto delle tipologie dei rifiuti oggetto del presente Contratto, nonché copia delle autorizzazioni relative ai Centri di stoccaggio e smaltimento interessati;

C) Accompagnare ogni carico di rifiuti da formulario di identificazione conforme al decreto del Ministero dell’Ambiente 1° aprile 1998 n. 145;

D) Trasmettere al Committente nella persona del RUP del Contratto, entro 10 gg. dallo smaltimento dei rifiuti, la quarta copia del formulario controfirmata anche dall’impianto di destinazione del rifiuto;

E) Provvedere affinché le caratteristiche tecniche dei mezzi, delle attrezzature e dei contenitori da impiegare nell’espletamento del servizio corrispondano ai criteri individuati nelle leggi e regolamenti vigenti in materia;

F) Rendersi attiva nel monitorare le scadenze delle autorizzazioni di trasporto e dei Centri di stoccaggio e di smaltimento utilizzati per il trattamento dei rifiuti ed inviare la nuova autorizzazione al Committente nella persona del RUP del Contratto;

Nel caso che leggi future dovessero modificare il sistema giuridico vigente in materia di smaltimento dei rifiuti l’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, sarà responsabile dell’adeguamento delle procedure di smaltimento alle nuove norme, sollevando il Committente da qualunque responsabilità al riguardo. Altresì, l’Appaltatore dovrà con immediatezza darne comunicazione al Committente nella persona del RUP del Contratto. /

*/ (Da inserire nel caso in cui il rifiuto richieda una classificazione in regime ADR)*

L’eventuale classificazione in regime ADR di un rifiuto, implica che il servizio dovrà essere svolto altresì nel rispetto della normativa in materia di trasporto su strada di merci pericolose. L’Appaltatore dovrà pertanto impiegare veicoli idonei al tipo di sostanza pericolosa trasportata; ed il personale coinvolto nel trasporto, sia il conducente sia l’ addetto al carico e scarico della merce, dovrà essere in possesso di idonea formazione professionale nel rispetto della normativa in materia.

Sia i veicoli che il personale dell’Appaltatore dovranno essere in possesso dell’equipaggio generale ed individuale prescritti dalle norme ADR.

Il servizio di trattamento (recupero e/o smaltimento) dovrà essere effettuato, a cura e con piena assunzione di responsabilità da parte dell’Appaltatore, esclusivamente presso impianti di recupero e/o smaltimento muniti di autorizzazione in corso di validità rilasciata dalla Regione, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il recupero/smaltimento da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in base alla tipologia di rifiuti.

Devono essere osservate da parte dell’Appaltatore e fatte da questa osservare ai propri dipendenti, nonché agli eventuali collaboratori, tutte le disposizioni in materia sostanze pericolose in conformità al Regolamento CE n. 1272/2008 e al D. Lgs. 81/08. Dovranno essere osservate e fatte osservare tutte le disposizioni in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verrà applicata una penale pari all’1‰ dell’importo totale del contratto.

In caso di avvenuta violazione da parte dell’Appaltatore agli obblighi di legge sopra descritti, il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. /

## ATTIVITÀ DI AUDIT

Durante l’esecuzione del contratto, fermi restando i compiti e le responsabilità del Responsabile Unico del Progetto/ Responsabile di Fase / DEC e delle ulteriori figure previste dalla legge e dal contratto, il Committente si riserva la facoltà, previo congruo preavviso fornito all’Appaltatore, di svolgere attività di audit - tramite proprio personale ovvero società/soggetti terzi all’uopo incaricati - al fine di accertare l’applicazione e il rispetto dei Sistemi di gestione applicati dal Committente.

A tal fine, l’Appaltatore consentirà al personale ovvero alle società/soggetti terzi incaricati dal Committente l’accesso ai locali e ai luoghi pertinenti nonché l’accesso alla documentazione rilevante ai fini di detto accertamento.

Per i medesimi fini, durante il normale orario lavorativo e previo ragionevole preavviso, il Committente si riserva altresì il diritto di esaminare, per consultazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, documenti, corrispondenza, libri, fogli presenze, libri contabili e registri nonché altro materiale dell’Appaltatore afferente all’oggetto dell’appalto.

L’Appaltatore dovrà assicurare al personale incaricato dal Committente che le attività di audit si svolgano in sicurezza.

Il Committente si impegna a rendere edotto l’Appaltatore delle risultanze dell’attività svolta e, in caso di riscontro di eventuali non conformità, si riserva il diritto di applicare le azioni ritenute opportune in conformità alle disposizioni di legge, di contratto e di capitolato.

/ *[da inserire, sentito l’Ente tecnico, in caso di appalto di servizi avente esigenza di garanzia di continuità operativa]* Infine, l’Appaltatore accetta di essere sottoposto ad attività di audit aventi ad oggetto la verifica circa la presenza nella propria organizzazione di un sistema di gestione interna che garantisca al Committente la continuità operativa del Servizio la cui importanza espressamente riconosce.

## MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

*[Il buyer completa la clausola a seconda delle sue esigenze]*

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 120 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Sono ammesse, ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Codice, nell’esclusivo interesse del Committente ed alle stesse condizioni previste dal contratto, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva ed approvate dal Committente, a condizione che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell’art. 120, comma 6 del Codice.

A titolo esemplificativo possono rientrare tra le modifiche non sostanziali, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 120, comma 6 suindicato, le disposizioni relative a:

1. utilizzo di materiali, componenti e tecnologie che determinino miglioramenti della funzionalità o della qualità delle attività o di sue parti (valore massimo / 5 / … % importo complessivo del contratto);
2. interventi disposti dal RUP/DEC per risolvere aspetti di dettaglio (valore massimo /3 / … % importo complessivo del contratto);
3. maggiorazioni ovvero riduzioni di quantità, con riflessi sull’importo di appalto, con riferimento ad attività già ricomprese nell’ambito dell’appalto medesimo, ovvero nel caso di attività complementari o accessorie, ed esclusivamente in riferimento ai prezzi oggetto di gara (valore massimo /8 /… % importo complessivo del contratto);
4. variazioni degli oneri della sicurezza potranno determinarsi stante l’impossibilità di stabilire a priori con esattezza la collocazione temporale dell’appalto sulla rete. È possibile, infatti, che l’esecuzione delle attività venga ad essere collocata in un periodo temporale caratterizzato da flussi di traffico eccedenti rispetto ai valori medi di traffico giornaliero ovvero che si verifichi la contemporanea presenza di più cantieri sulla stessa tratta. Il ricorrere di tali circostanze potrà richiedere speciali coordinamenti della sicurezza necessari a rendere compatibili le cantierizzazioni con il mutato contesto ove si svolgono le attività. In tali circostanze, il CSE procederà all’aggiornamento dei contenuti del PSC/DUVRI e dei relativi oneri della sicurezza. (valore massimo 5% dell’importo complessivo del contratto).

Si specifica che i valori massimi parziali riportati nell’ambito delle singole tipologie di modifiche elencate dalla lettera A) alla lettera C) possono essere esercitati, anche in combinazione tra loro, nel rispetto del limite complessivo del 10 % dell’importo totale del contratto di appalto.

*/[verificare presenza in lex specialis]* Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tale caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. /Fatto salvo quanto previsto dall’articolo “REVISIONE PREZZI”, nel caso sopravvengano, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, qualora sia l’Appaltatore la parte svantaggiata – che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio – propone tempestivamente al RUP/Responsabile della fase di esecuzione, istanza di rinegoziazione per l’adeguamento del contratto all’equilibrio originario. Nel caso in cui sia il Committente la parte svantaggiata, l’istanza di rinegoziazione verrà tempestivamente proposta all’Appaltatore.

In entrambi i casi, l’istanza, a pena di inammissibilità, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni e dell’entità della suddetta rilevante alterazione dell’equilibrio originario subita dalla parte richiedente.Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 del Codice, le Parti consensualmente stabiliscono che, in nessun caso, sarà considerata rilevante un’eventuale alterazione dell’equilibrio originario del contratto, derivante dalle cause sopra richiamate, se inferiore al 20 per cento del valore contrattuale.L’istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Resta fermo quanto previsto dall’art. 9 del Codice.

## CESSIONE DEL CREDITO O DEL CONTRATTO

La cessione del credito è disciplinata dall’art. 120, comma 12, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L’Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente. In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo al Committente, quest’ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore nei confronti del Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

L’Appaltatore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del codice CIG del Contratto. La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente Contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato al Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del presente Contratto è nulla.

## SUBAPPALTI - SUBCONTRATTI

**○** SUBAPPALTI

*// [Se in sede di gara l’appaltatore non ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto]* L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività prevista in appalto e, pertanto, lo stesso è vietato. /

/ *[in alternativa al capoverso precedente, solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara]* L’Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, potrà richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni: ……………………….

Le Parti stabiliscono che le attività autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello di subappalto. Ai fini della relativa autorizzazione da parte del Committente si applicano le medesime disposizioni previste per il subappalto.

É assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, il subappalto o il cottimo, anche parziale, dell’attività oggetto dell’appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 del Codice e secondo le modalità di cui al presente articolo.

Il suddetto divieto e le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.

*/[se previsto dalla lex specialis di gara e nella decisione a contrarre]* Non possono formare oggetto di subappalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119, comma 2, del Codice, le seguenti prestazioni:

* ….;
* ….; /

*/[se previsto dalla lex specialis di gara]* Non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 119, comma 17, del Codice, le seguenti prestazioni:

* ….;
* ….; /

L’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell’art. 119, comma 6 del Codice.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attività, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell’autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l’Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto il DEC *[solo in caso di nomina del DEC]*/il RUP/Responsabile della fase esecutiva, sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione della prestazione.

L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l’ultimazione dell’intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell’Appaltatore dell’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attività ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall’Appaltatore esclusivamente tramite la formulazione di apposite istanze da far pervenire all’indirizzo PEC del Committente: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it.

Ai fini dell’espletamento dell’istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso - **l’Appaltatore dovrà produrre quanto segue:**

1. domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, l’importo delle attività da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
2. contratto di subappalto o di cottimo, che dovrà evidenziare i costi della sicurezza e della manodopera, relativi all’attività subappaltata, ai sensi dell’art. 119, comma 12 del Codice, nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.

Unitamente al contratto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Appaltatore attestante la corresponsione dei costi della sicurezza e della mano d’opera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall’art. 119, comma 12 del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite. Sempre nel rispetto del suddetto art. 119, comma 12 del Codice, l’Appaltatore dovrà, altresì, garantire che il subappaltatore, per le attività affidate in subappalto - qualora quest’ultime coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale - rispetti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro;

1. dichiarazione dell’Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;
2. documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del subappaltatore in relazione alla prestazione subappaltata;
3. dichiarazione nella quale l’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico-professionale in capo all’impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
4. / *[in caso di affidamenti rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 – cfr. art. 89, comma 1, lett. a) e allegato X]* / *[Regime transitorio: inserire il seguente cpv fino al 31 ottobre 2024]* apposita autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, presentata via PEC all’Ispettorato Nazionale del Lavoro dai subappaltatori che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.; *oppure* / patente o documento ad essa equivalente ovvero, in alternativa, riconosciuto secondo la legge italiana, di cui all’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., tale da consentire ai subappaltatori di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), del medesimo D. Lgs., impegnandosi a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione inerente tale possesso (crediti insufficienti per operare, revoca, sospensione); *oppure*, attestazione SOA dei subappaltatori che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in classifica pari o superiore alla III; //
5. in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del RTI o del Consorzio;
6. dichiarazione resa dall’impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia circa l’esistenza di familiari conviventi dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, con indicazione delle generalità, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;
7. dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell’impresa subappaltatrice attestanti:

* per l’impresa, per sé e per tutti i soggetti di cui all’art. 94, commi 3 e 4 del Codice, l’inesistenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice;
* l’eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l’eventuale esistenza dell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri;
* in caso di società costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell’Impresa;
* la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
* qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187:

1. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, la composizione societaria del socio;
2. l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
3. l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

*/ [in caso di forniture con posa in opera]* Si ricorda che, indipendentemente dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto, l’ingresso nel luogo di esecuzione delle prestazioni della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.. /

Si precisa infine che:

* + - in ossequio a quanto previsto al precedente articolo “PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI”, l’Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere al DEC *[se nominato]*/ RUP , prima dell’inizio delle attività ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dal DEC *[se nominato]*/RUP stesso, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo si evidenzia che l’Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell’osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 119, commi 6 e 7 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 6 dell’art. 119 del Codice.
    - l’Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente al DEC *[se nominato]*/RUP/Responsabile della fase esecutiva gli stati di avanzamento delle attività o la documentazione alternativa adottata, attestante l’ammontare delle attività contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;
    - con riferimento alle attività affidate in subappalto, il DEC *[se nominato]*/RUP/Responsabile della fase esecutiva, con l’ausilio dei direttori operativi e degli ispettori, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) verifica la presenza dei luoghi di esecuzione delle prestazioni delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato; / *[se nominato il DEC]* c) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP/Responsabile della fase esecutiva dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 119 del Codice /;
    - l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell’Impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l’eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell’Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l’intervenuta modificazione nonché dall’eventuale nuova documentazione necessaria;
    - dell’avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l’importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l’indicazione del relativo importo finale;
    - l’Appaltatore dovrà esporre, all’esterno dei luoghi di esecuzione delle prestazioni, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell’iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni. //
* SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano l’impiego di manodopera il Committente, a seguito di comunicazione da parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio è condizionato l’accesso ai luoghi di esecuzione delle prestazioni da parte dei subcontraenti.

Le comunicazioni relative ai subcontratti dovranno essere trasmesse dall’Appaltatore esclusivamente tramite l’indirizzo PEC / del Committente: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it. / della Direzione di Tronco: ………… /

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell’Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

* + 1. nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
    2. copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all’attività sub-affidata e contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l’indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;
    3. indicazione della incidenza percentuale della manodopera relativamente alle attività di cui all’art. 119, comma 2 del Codice per contratti di fornitura con posa in opera e/o contratti di noli a caldo;
    4. dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
    5. dichiarazione nella quale l’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell’idoneità tecnico professionale in capo all’impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.

L’Appaltatore dovrà comunicare al DEC *[se nominato]*/RUP/Responsabile della fase esecutiva, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo e l’oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, al DEC *[se nominato]*/RUP/Responsabile della fase esecutiva, il contratto, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

1. /

## AVVALIMENTO

Ai sensi dell’articolo 104 del Codice, l’Appaltatore si avvale dei requisiti dell’impresa ………… alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di offerta e, altresì, al presente atto.

/ *[eventuale, da inserire se previsto dalla lex specialis di gara e nei casi di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura]* Secondo quanto previsto nei documenti di gara, ai sensi dell’art. 104, comma 11 del Codice, i seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente dall’Appaltatore: ………………………………. /

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, del Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all’esecuzione della prestazione oggetto dell’appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto.

L’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attività dell’impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti: a tal fine è obbligato a garantire l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto.

È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all’impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Ai sensi dell’art. 104, comma 7 del Codice, l’Appaltatore e l’impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto per le quali opera l’avvalimento. Altresì, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell’art. 104, comma 9 del Codice, il Committente esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa l’effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché l’effettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto da parte dell’Appaltatore. A tal fine, il RUP/Responsabile della fase esecutiva accerta in corso d’opera coadiuvato dal DEC *[se nominato]* che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

1. /

## COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. n. 187/1991): VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

/*[eventuale: da inserire nel caso di forme giuridiche assunte dall’Appaltatore rientranti nel succitato DPCM]*L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell’ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di affidamento e conseguentemente dovrà comunicare l’eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L’Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

È fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente al Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare al Committente l’eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 *bis* della Legge Fallimentare. La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dal Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale il Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto. /

## VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e di legge.

Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte del Committente, per il tramite del DEC *[se nominato]*/ Responsabile Unico del Progetto, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.

*/ [Nelle ipotesi di servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico da elevata complessità e innovazione ex art. 116, comma 5, del Codice]* Il Committente, ai sensi del disposto di cui all’art. 116, comma 5 del Codice e dell’art. 36, comma 6 dell’Allegato II.14 si riserva la facoltà di nominare un soggetto, ovvero una commissione composta da due o più soggetti, in possesso di adeguata competenza tecnica per effettuare la verifica di conformità in luogo del RUP o del DEC se nominato /.

L’Appaltatore si adopererà per consentire al Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale.

Detta verifica può avvenire, a discrezione del Committente, presso l’Appaltatore, presso i locali del Committente medesimo, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie della fornitura/del servizio.

La verifica di conformità non esonera l’Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte del Committente.

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 116 del Codice e di quanto previsto dagli artt. 36 e 37 dell’Allegato II.14 del Codice.

/ *[in caso di affidamenti IT]* PROPRIETÀ INTELLETTUALE

I diritti di proprietà intellettuale relativi a Soluzioni Standard[[7]](#footnote-8) resteranno nella titolarità dell’Appaltatore. I diritti di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico relativi alle eventuali parametrizzazioni e personalizzazioni sviluppate dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto (Soluzioni Personalizzate)[[8]](#footnote-9) spetteranno in via esclusiva al Committente.

Resta inteso tra le Parti che eventuali prodotti di proprietà di società terze, forniti dall’Appaltatore al Committente sulla base di un contratto di licenza tra l’Appaltatore e la società terza interessata, resteranno di proprietà di quest’ultima e l’utilizzo degli stessi a opera del Committente avverrà nell’ambito di quanto disciplinato nel summenzionato contratto di licenza, la cui copia (o almeno un estratto delle parti più pertinenti per le finalità di cui sopra) dovrà essere fornita dall’Appaltatore al Committente unitamente ai prodotti in questione.

L’Appaltatore garantisce espressamente sotto la propria responsabilità, fin dalla data di stipula del presente Contratto, l’assoluta originalità di tutte le ideazioni, soluzioni, prototipi, materiali personalizzati e personalizzanti, documenti, prodotti e, più in generale, tutto il materiale tecnico proposto e relativo alle attività che dovranno essere poste in essere dall’Appaltatore (collettivamente le “Soluzioni”). L’Appaltatore si impegna pertanto, fin dall’entrata in vigore del presente Contratto, a manlevare e mantenere pienamente indenne il Committente e/o le società facenti parte del Gruppo Autostrade da qualsivoglia pretesa di terzi nei confronti del Committente relativamente alle Soluzioni secondo i termini e condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”. /

1. //

**\*\*\* \*\*\* \*\*\***

## / [per tutti gli affidamenti, eccetto quelli IT] PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

L’Appaltatore garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento e realizzato in esecuzione del presente contratto è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi e, altresì, garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di terzi, titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti i prodotti e/o i servizi oggetto dell’appalto.

Pertanto, sin da ora, l’Appaltatore assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo pienamente indenne il Committente da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare - a spese di quest’ultimo - il diritto a riparare o far riparare da terzi i componenti o i dispositivi forniti dall’Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari sul mercato senza vincoli/limitazioni.

Conseguentemente, l’Appaltatore si impegna a tenere sollevato e indenne il Committente e/o le società facenti parte del Gruppo Autostrade, secondo i termini e le condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l’uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, nonché da ogni e qualsiasi pretesa che sia rivolta al Committente e/o alle società facenti parte del Gruppo Autostrade in sede stragiudiziale e/o giudiziale, qualora tali azioni si fondino sulla pretesa che il prodotto dall’Appaltatore fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

L’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente e/o delle società facenti parte del Gruppo Autostrade in relazione al materiale fornito dall’ Appaltatore stesso o in relazione al suo uso e, quindi, tiene sollevato e indenne il Committente e/o le società facenti parte del Gruppo Autostrade, secondo i termini e condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”, delle spese eventualmente sostenute da questi per la relativa difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui il Committente e/o le società facenti parte del Gruppo Autostrade vengano condannato/e con sentenza passata in giudicato.

Fermo restando quanto precede, il Committente assume l’obbligo di informare tempestivamente per iscritto l’Appaltatore tramite PEC al verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità.

In ogni caso, qualora venga proposta un’azione legale per violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale in relazione ai prodotti oggetto del presente contratto, il Committente ha facoltà, alternativamente, di richiedere all’Appaltatore - che ne deve sostenere gli oneri - di:

* + ottenere dal relativo titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione dell’uso da parte del Committente e/o delle società facenti parte del Gruppo Autostrade del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;
  + risolvere il contratto, fermo il diritto da parte del Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla predetta violazione. /

**\*\*\* \*\*\* \*\*\***

*/* *[per gli affidamenti IT]* PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI

**Proprietà industriale e commerciale.**

L’Appaltatore garantisce espressamente che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento e realizzato in esecuzione del contratto è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi e, altresì, garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di terzi, titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti i prodotti/servizi oggetto del Contratto.

Pertanto, sin d’ora l’Appaltatore assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo pienamente indenne il Committente da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare - a spese di quest’ultimo - il diritto a riparare o far riparare da terzi i componenti o i dispositivi forniti dall’Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari sul mercato senza vincoli/limitazioni vis-à-vis. Conseguentemente, l’Appaltatore si impegna a tenere sollevato e indenne il Committente e/o le società facenti parte del Gruppo Autostrade, secondo i termini e le condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l’uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, nonché da ogni e qualsiasi pretesa che sia rivolta al Committente e/o alle società facenti parte del Gruppo Autostrade in sede stragiudiziale e/o giudiziale, qualora tali azioni si fondino sulla pretesa che il prodotto dall’Appaltatore fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

L’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti del Committente e/o delle società facenti parte del Gruppo Autostrade in relazione al materiale fornito dall’Appaltatore stesso o in relazione al suo uso e, quindi, tiene sollevato e indenne il Committente e/o le società facenti parte del Gruppo Autostrade, secondo i termini e condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”, delle spese eventualmente sostenute da questi per la relativa difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui il Committente e/o le società facenti parte del Gruppo Autostrade vengano condannato/e con sentenza passata in giudicato.

Fermo restando quanto precede, il Committente assume l’obbligo di informare tempestivamente per iscritto l’Appaltatore tramite PEC al verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità.

In ogni caso, qualora venga proposta un’azione legale per violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale in relazione ai prodotti oggetto del presente contratto, il Committente ha facoltà, alternativamente, di richiedere all’Appaltatore - che ne deve sostenere gli oneri - di:

1. ottenere dal relativo titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale il consenso alla continuazione dell’uso da parte del Committente e/o delle società facenti parte del Gruppo Autostrade del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva oggetto del giudizio;
2. risolvere il contratto, fermo il diritto da parte del Committente al risarcimento dei danni conseguenti alla predetta violazione.

***[indicazione per il buyer: le clausole successive andranno inserite nelle ipotesi ivi indicate, in accordo con la linea tecnica rispetto all’oggetto del contratto e alla sua esecuzione]***

/ *[da inserire nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto l’utilizzo di licenze su software già esistenti]*

**Uso di licenze.**

Salvo differente ed espresso accordo fra le Parti, il Committente acquisisce la licenza d’uso del/dei software fornito/i dall’Appaltatore, in modo non esclusivo, per tutta la durata del Contratto.

Fermo restando quanto precede, l’Appaltatore garantisce espressamente sotto la propria responsabilità che i programmi software forniti sono originali e liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L’Appaltatore si obbliga inoltre a consegnare i manuali tecnici e operativi relativi al software fornito nonché la documentazione idonea ad assicurare il corretto utilizzo e la razionale gestione del software in questione.

L’Appaltatore, a sue spese e senza poter vantare diritto a ottenerne il rimborso da parte del Committente, considerandosi tale onere ricompreso nell’ammontare del presente Contratto, è altresì obbligato a ottenere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tutte le eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni necessarie all’esecuzione del Contratto e a darne tempestiva prova per iscritto al Committente, anche fornendo la relativa documentazione al Responsabile Tecnico.

L’Appaltatore si impegna irrevocabilmente, per sé e per i propri subappaltatori, a tenere il Committente e le società facenti parte del Gruppo Autostrade per l’Italia manlevati e indenni contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di terzi relativamente a brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica e altro, adottati per l’espletamento dell’appalto, secondo i termini e condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”.

In ogni caso, in relazione a quanto sopra, l’Appaltatore si impegna a intervenire in ogni eventuale giudizio che venisse promosso nei confronti del Committente e delle società facenti parte del Gruppo Autostrade per l’Italia, salvo il diritto di quest’ultimi a essere pienamente indennizzati dall’Appaltatore per i danni attribuiti e per le spese sostenute nel quadro di tale giudizio. /

/ *[inserire nel caso in cui il contratto preveda lo sviluppo di un software]*

**Proprietà e diritto d’autore****.**

Lo sviluppo e la manutenzione di software per conto del Committente devono avvenire secondo le specifiche stabilite dal Committente, rispettando gli standard di progettazione, di sicurezza e di documentazione riportati nel Contratto e nel relativo Capitolato tecnico.

L’Appaltatore riconosce e accetta che i prodotti software e/o informatici, nonché gli altri elaborati analoghi sviluppati dall’Appaltatore e/o dai suoi subfornitori per il Committente in esecuzione del Contratto, oltre agli eventuali sviluppi degli stessi, sono di esclusiva proprietà del Committente, senza bisogno di ulteriori formalità, e quest’ultimo ne potrà disporre liberamente e senza alcun vincolo, fermo restando il diritto del Contraente a esserne riconosciuto autore.

Il diritto di proprietà del Committente sui prodotti software e/o informatici, in genere, si intende esteso ai relativi manuali operativi, come alle loro specifiche funzionali e a qualunque documento o informazione, su qualunque supporto riportati, che dovranno essere tempestivamente predisposti e consegnati dall’Appaltatore al Committente nell’ambito dell’esecuzione del Contratto.

È fatto quindi espresso divieto all’Appaltatore di utilizzare per sé e/o per le eventuali società facenti parte del medesimo gruppo e/o di concedere a titolo oneroso o gratuito l’uso/la licenza, ovvero di vendere a terzi quanto realizzato in esecuzione del Contratto. In caso di violazione da parte dell’Appaltatore del precedente divieto, questi sarà responsabile per ogni danno causato al Committente.

In particolare, al di fuori dell’utilizzo dei già menzionati prodotti software e/o informatici nel corso dell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore si impegna a non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei prodotti software, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il preventivo consenso scritto dal Committente. Gli stessi non potranno quindi essere commercializzati né utilizzati da parte dell’Appaltatore in favore di terzi senza il previo consenso scritto del Committente, al quale spetterebbero in tal caso le relative *royalties*, il cui importo dovrebbe essere determinato d’accordo con il Committente stesso.

Inoltre, laddove l’Appaltatore venisse a conoscenza di eventuali violazioni da parte di terzi dei diritti del Committente sui prodotti software e/o informatici di cui sopra, lo stesso si impegna a darne immediata comunicazione via PEC al Committente e a collaborare con quest’ultimo facendo tutto quanto necessario a tutela dei suoi diritti.

Resta inteso tra le Parti che, laddove ai fini dell’esecuzione del Contratto l’Appaltatore utilizzi prodotti software allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d’uso da parte di terzi, il Contraente garantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti dal relativo titolare con espressa autorizzazione di quest’ultimo alla cessione ovvero alla sublicenza ai clienti dell’Appaltatore, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per il Committente con l’Appaltatore che si impegna altresì a fornire tempestivamente adeguata prova scritta via PEC al Committente in merito alle autorizzazioni in tal senso previste nei relativi contratti con i terzi titolari dei diritti in questione.

L’Appaltatore si impegna altresì irrevocabilmente verso il Committente e verso le società facenti parte del Gruppo Autostrade per l’Italia, a tenere il Committente manlevato e indenne contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di terzi nei confronti del Committente e/o delle società facenti parte del Gruppo Autostrade per l’Italia relativamente a prodotti software e/o informatici utilizzati nel quadro del Contratto, secondo i termini e le condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”. A tal fine, il Committente comunicherà per iscritto all’Appaltatore ogni eventuale azione promossa o pretesa avanzata nei confronti dello stesso.

Laddove la paternità del prodotto sviluppato fosse in capo all’Appaltatore, il Committente acquisisce il diritto di proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, oltreché dei relativi elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali e opere dell’ingegno), dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Appaltatore o dai suoi dipendenti e/o subappaltatori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del Contratto.

Il Committente potrà, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto non solo per le finalità specificate nel Contratto ma anche, e senza alcuna limitazione, per finalità diverse, ivi incluso il diritto di concederne a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e integrazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o territoriale.

I summenzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dal Committente in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

Fermo quanto precede, l’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire al Committente tutti i codici sorgenti del software sviluppato in esecuzione del Contratto, indicando tempestivamente ed esplicitamente quali software di proprietà di terzi sono stati eventualmente utilizzati.

Tale consegna, che dovrà avvenire in occasione di tutte le emissioni di nuove versioni del software e, comunque, a seguito di richiesta del Committente via PEC, dovrà essere corredata dalla documentazione atta a rendere agevole la verifica e la gestione della relativa configurazione e dovrà essere completata con una lettera nella quale l’Appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità di aver consegnato tutti i codici sorgenti del software sviluppato alla data.

Inoltre, l’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire tempestivamente al Committente tutta la documentazione e il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di proprietà esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’eventuale trascrizione di detti diritti a favore del Committente in eventuali registri o elenchi pubblici.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del Contratto, sono e rimarranno di proprietà esclusiva del Committente che potrà, quindi, disporne senza alcuna limitazione.

In caso di inadempimento totale o parziale da parte dell’Appaltatore rispetto a quanto stabilito nei precedenti paragrafi e fermo restando il diritto al risarcimento del danno da parte del Committente, quest’ultimo avrà altresì facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile. /

/ *[inserire nel caso in cui il contratto preveda la creazione di un software]*

**Brevetti.**

Qualora nel corso dell’esecuzione del Contratto l’Appaltatore sviluppi programmi e/o progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili, il Committente potrà richiedere all’Appaltatore, in alternativa, che:

1. l’Appaltatore stesso prontamente richieda, a propria cura e spese, il rilascio di un brevetto e trasferisca alla Committente, a titolo gratuito e in via esclusiva, il diritto di utilizzazione dello stesso;
2. l’Appaltatore ceda al Committente, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi documentazione e informazione necessaria affinché la Committente possa ottenere il relativo brevetto;
3. l’Appaltatore ottenga, in nome e per conto del Committente e a spese di quest’ultimo, il relativo brevetto. //
4. /

## NON ESCLUSIVA

*[da valutare la pertinenza rispetto all’oggetto dell’affidamento]* Il presente contratto non ha carattere di esclusiva; pertanto, il Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente contratto anche da altre ditte, senza che per tale motivo sia dovuto all’Appaltatore alcunché, oltre a quanto previsto nel contratto stesso. /

## IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all’esecuzione del contratto, qualsiasi informazione, notizia o dato che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l’esecuzione del contratto.

L’obbligo di segretezza è vincolante per l’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza l’Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest’ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all’Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall’esecuzione delle attività assunte.

In ogni momento, su richiesta del Committente ed in ogni caso, alla scadenza del presente Contratto, l’Appaltatore sarà tenuto a consegnare al Committente ogni documento di cui sia venuto in possesso (a titolo esemplificativo, su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico e/o su supporto elettronico), di proprietà del Committente, ovvero, elaborato dall’Appaltatore in esecuzione dell’attività oggetto del presente Contratto ed effettuare la cancellazione sicura dei dati che risiedono nei propri server. L’Appaltatore ne dovrà dare conferma per iscritto al Titolare dell’avvenuta cancellazione. È fatta salva l’applicazione di disposizioni normative imperative che prevedano obblighi di conservazione dei dati personali in capo all’Appaltatore.



## MANLEVA

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a garantire e manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente appalto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell’Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata allo stesso Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall’Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente contratto.

/ *[inserire in caso di forniture]* L’Appaltatore garantisce, che la produzione, l’uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti non comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e intellettuale, sia in Italia che all’estero.

Conseguentemente l’Appaltatore si impegna a tenere sollevata ed indenne il Committente, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l’uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

Al verificarsi di tali eventi, l’Appaltatore sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale (giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti del Committente e pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di condanna, purché:

* 1. tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dall’Appaltatore al Committente;
  2. il Committente avvisi l’Appaltatore della contestazione ricevuta e lasci all’Appaltatore l’esercizio e la gestione di ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale.

Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilità dell’Appaltatore sarà limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato.

Fermo restando quanto precede, l’Appaltatore non potrà essere ritenuto responsabile e non sarà tenuto a mantenere indenne il Committente nel caso in cui la rivendicazione si basi su:

1. modifiche e/o integrazioni hardware e/o software sul Prodotto consegnato effettuate dal Committente o dall’Appaltatore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute dal Committente;
2. una violazione di brevetti, diritti d’autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale o segreti di terzi connessa all’uso di software che Autostrade per l’Italia S.p.A. ha ricevuto da terze parti e che ha provveduto a modificare e/o integrare nel Prodotto consegnato direttamente o tramite la collaborazione dell’Appaltatore;
3. una violazione relativa all’architettura di rete;
4. altri fatti imputabili in via esclusiva al Committente;
5. altri fatti non imputabili all’Appaltatore. /

## PUBBLICITÀ

Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente – i diritti di sfruttamento pubblicitario dei luoghi oggetto delle prestazioni di cui all’appalto, con assoluto divieto per l’Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti luoghi ovvero di consentirlo a terzi.

L’Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai sensi del presente articolo.

/ *[inserire per affidamenti IT]* REFERENZE

Il Committente potrà riconoscere all’Appaltatore, in seguito ad espressa richiesta di quest’ultimo, la facoltà di citare il nome del Committente medesimo, previa approvazione scritta del testo di referenza da parte dello stesso. Resta inteso che l’Appaltatore non potrà in alcun modo utilizzare i marchi e/o i loghi del Committente in relazione alla referenza di cui sopra, se non ai termini ed alle condizioni preventivamente comunicate per iscritto dal Committente. /

## RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: “Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, / “Residui da lavorazione – Rifiuti” / “Gestione rifiuti da attività svolta dall’Appaltatore” / “Gestione rifiuti da attività svolta da parte del Committente” /, “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, “Tutela dell’ambiente e della Sicurezza”, “Subappalti Subcontratti”, /“Avvalimento”/, “Clausola Etica”.

Al presente contratto si applicano le disposizioni di cui all’art. 122 del Codice, laddove compatibili con il presente affidamento.

In particolare, ai sensi dell’art. 122, comma 1 del Codice, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

* 1. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 120 del Codice;
  2. con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma 3 del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice;
  3. l’aggiudicatario si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’art. 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
  4. l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Il contratto può, inoltre, essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il RUP, ovvero il DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del precedente periodo avvia in contraddittorio con l’Appaltatore il procedimento disciplinato dall’art. 10 dell’allegato II.14 del Codice. All’esito del procedimento, il Committente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all’Appaltatore. A tale proposito, le Parti convengono che costituisca fattispecie di grave inadempimento l’irrogazione delle penali per un ammontare superiore al 10% dell’importo complessivo del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo relativamente alla risoluzione per grave inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l’esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP/ il DEC assegna un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro il quale l’Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l’inadempimento permanga, il Committente risolve il contratto, con atto scritto comunicato all’Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Il Committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto:

1. in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara dell’Appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto;
2. per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Concessionaria/il Committente.

Il Committente, inoltre, procede con la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 122, comma 2 del Codice, quando nei confronti dell’Appaltatore:

1. sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
2. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli artt. 94 e 98 del Codice.

Il Committente procede altresì alla risoluzione del contratto nel caso in cui:

* 1. l’Appaltatore si trovi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo, o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 14/2019 e dall’art. 186-bis, comma 5, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e fatto salvo altresì quanto previsto dall’art. 124, commi 4 e 5 del Codice;
  2. risultino violate le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO”;
  3. */ [da inserire in caso di previsione nella lex specialis]* l’Appaltatore non adempia agli obblighi previsti dall’articolo “CLAUSOLA SOCIALE”; /
  4. / *[in caso di affidamenti rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 – cfr. art. 89, comma 1, lett. a) e allegato X]* nel corso dell’esecuzione, qualora i lavori eseguiti siano inferiori al 30% del valore complessivo del contratto, l’Appaltatore sia sprovvisto di patente o documento equivalente idoneo a poter operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. a causa di: (i) dotazione di crediti insufficiente (inferiore a 15); (ii) provvedimento di revoca; (iii) provvedimento di sospensione. /

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e sarà legittimato ad escutere la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui al precedente articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 122 del Codice e dell’art. 10 dell’Allegato II.14 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

* La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l’indicazione del termine entro il quale l’Appaltatore dovrà provvedere, ove intervenuta, alla riconsegna dei luoghi di esecuzione della prestazione contrattuale nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente.
* In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna dei luoghi, ove intervenuta, l’Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera determinata in € … *[ovvero richiamare, se prevista, la penale fissata in capitolato tecnico]* / pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata.

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell’Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

* Il Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, stabilisce, con un preavviso di 20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle prestazioni realizzate e l’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l’Appaltatore.

Nel caso in cui l’Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l’assistenza di due testimoni.

* */ [inserire in caso di forniture con posa in opera]* Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti, le opere provvisionali ed i materiali a piè d’opera.

L’Appaltatore ha l’obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d’opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare.

Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell’Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente.

Qualora l’Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell’Appaltatore. /

* Il Committente, per tutto quanto rilevato dall’Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest’ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all’Appaltatore alcun altro compenso.

* Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall’Appaltatore per rifiutare o ritardare l’adempimento dell’obbligo di riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
* In tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore, il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali penali previste ai sensi del precedente articolo “TEMPISTICA DELL’APPALTO”, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”. In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.

L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto al Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.

In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazioni residue, ciò avverrà in danno del Contraente inadempiente, ai sensi dell’art. 122, comma 6 del Codice. In tale ultimo caso, il Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell’eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Le Parti concordano che il mancato esercizio della facoltà di risoluzione da parte del Committente non potrà mai essere invocato dall’Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse sopportare per fatto dell’Appaltatore.

## RECESSO

Ai sensi dell’art. 123 del Codice, il Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto secondo le modalità di seguito precisate.

Il Committente recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

Tale comunicazione conterrà l’indicazione del termine entro cui l’Appaltatore dovrà provvedere, ove intervenuta, alla riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all’immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.

Nel caso suddetto, il Committente effettuerà nei confronti dell’Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore degli eventuali materiali utili esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni, nonché il decimo dell’importo delle opere non eseguite calcolato secondo quanto previsto dall’art. 11 dell’Allegato II.14 del Codice.

## ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l’esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

L’Appaltatore dovrà garantire l’accesso al Committente o all’impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell’Appaltatore ovvero in mancanza di escutere la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui al precedente articolo “GARANZIA DEFINITIVA”, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del Committente.



## RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione al Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell’appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in compensazione, l’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi con l’inadempimento dello stesso Appaltatore.



## RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto o comunque a questo connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.



## COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

*[Obbligatorio per Servizi e Forniture superiori a € 1.000.000,00; facoltativo al di sotto di tale soglia]* La costituzione e il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico sono disciplinati dagli articoli 215, 216, 217, 218 e 219 del Codice.



## REGIME FISCALE

Ai fini fiscali si dichiara che i corrispettivi di cui al presente contratto sono soggetti a imposta sul valore aggiunto e che, pertanto, il presente contratto è soggetto ad imposta di registro in misura fissa.

*/[da aggiungere sempre per fornitori esteri UE]* Per l’assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dell’inversione contabile e per gli adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di identificazione comunitaria dell’’Appaltatore è: ……………………….

*/ [eventuale - 1 - da inserire nei contratti con fornitori esteri (UE ed extra UE), sia persone fisiche che società, per prestazioni - ovunque rese - di prevalenza di opera intellettuale, artistica o professionale (e.g. prestazioni legali, notarili, ingegneristiche, peritali, sviluppo informatico)]*

Gli importi corrisposti a seguito del presente contratto potrebbero essere assoggettati ad una ritenuta a titolo d’imposta nella misura determinata dalla normativa fiscale tempo per tempo applicabile in Italia.

Qualora il presente contratto abbia ad oggetto una prestazione di servizi intellettuali interamente eseguita all’estero, affinché possa essere disapplicata la ritenuta prevista dall’art. 25, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l’Appaltatore sarà tenuto al rilascio, contestualmente all’invio della prima fattura (ed in ogni caso precedentemente al primo pagamento), della seguente documentazione:

1. dichiarazione in cui si attesti che lo stesso Appaltatore non ha una base fissa in Italia e che la prestazione di servizi oggetto del presente contratto è stata interamente svolta all’estero; oltre al
2. certificato di residenza rilasciato dall’autorità fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di contratto pluriennale).

Qualora la prestazione di servizi intellettuali sia svolta in Italia e l’Appaltatore sia in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime fiscale previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra lo Stato italiano ed il proprio Paese di residenza, l’Appaltatore sarà tenuto al rilascio, contestualmente all’invio della prima fattura (ed in ogni caso precedentemente al primo pagamento), della seguente documentazione:

1. modello di domanda per l’applicazione del regime convenzionale relativo alla fattispecie reddituale oggetto del Contratto (cfr. modello D – Altri Redditi), con i contenuti di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013, prot. n. 84404, debitamente compilato (per la parte di propria competenza) e firmato; oltre al
2. certificato di residenza rilasciato dall’autorità fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di contratto pluriennale) ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni con l’Italia come indicato nei citati modelli. /

*/ [eventuale - 2 - da inserire in contratti con fornitori esteri (UE ed extra UE), sia persone fisiche che società, che riguardano il pagamento di royalties/canoni per uno dei seguenti casi: 1) acquisto del diritto di sfruttamento economico del copyright incorporato nel software (non rientra in tale casistica la mera licenza d’uso del software o acquisto di abbonamenti a banche dati); 2) acquisto di diritti di sfruttamento economico su beni immateriali (opere scientifiche/brevetti/marchi); 3) concessione in uso di attrezzature industriali/commerciali/scientifiche destinate allo svolgimento dell’attività di impresa ed utilizzati prevalentemente in Italia].*

Gli importi corrisposti a seguito del presente contratto sono soggettati a ritenuta a titolo d’imposta nella misura determinata dalla normativa fiscale tempo per tempo applicabile in Italia.

Qualora l’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato italiano e la propria Nazione di residenza, l’Appaltatore dovrà fornire, contestualmente all’invio della prima fattura (ed in ogni caso precedentemente al primo pagamento), la seguente documentazione, da cui si evince:

1. modello di domanda per l’applicazione del regime convenzionale relativo alla fattispecie reddituale oggetto del contratto (cfr. modello C – Canoni), con i contenuti di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013, prot. n. 84404, debitamente compilato (per la parte di propria competenza) e firmato; oltre al
2. certificato di residenza rilasciato dall’autorità fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di contratto pluriennale).

In assenza della documentazione in esame verrà applicata all’atto del pagamento la ritenuta a titolo d’imposta nella misura prevista dalla normativa fiscale italiana al tempo applicabile. /

## SPESE DELL’APPALTO

L’Appaltatore ha corrisposto l’imposta di bollo dovuta per la stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso, ai sensi dell’art. 18, comma 10 del Codice.

L’Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipula del presente contratto e dei suoi allegati, comprese le spese di registrazione di tutti gli atti e i documenti anche relativi alla gestione del contratto.

Pertanto, è cura e onere dell’Appaltatore provvedere, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, alla registrazione dello stesso e al versamento dell’imposta dovuta, per effetto degli artt. nn. 5, comma 2 e 21 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, fornendone altresì evidenza al Committente, mediante trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo aziendale: [registrazione.contrattiDGRM@pec.autostrade.it](mailto:registrazione.contrattiDGRM@pec.autostrade.it) *[modificare in base alla Committenza se DG/DT]* indicando nell’oggetto della medesima la dicitura “*registrazione contratto n. …*” entro e non oltre i successivi 10 giorni dall’avvenuto pagamento.

Inoltre, contestualmente all’applicazione delle clausole penali previste all’articolo “TEMPISTICA DELL’APPALTO”, l’Appaltatore dovrà provvedere al pagamento dell’imposta di registro calcolata sul 3% della somma prevista come penalità, al netto di quanto già riscosso in sede di registrazione. In ogni caso, sarà obbligo dell’Appaltatore, entro 30 giorni dall’applicazione della penale da parte del Committente, trasmettere evidenza a quest’ultimo – con le medesime modalità indicate al capoverso precedente – dell’avvenuta denuncia all’Ufficio che ha registrato l’atto nonché del relativo pagamento dell’imposta di registro dovuta.

In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all’Appaltatore.



## CLAUSOLA ETICA

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l’Italia e pubblicati sul sito di Autostrade per l’Italia S.p.A.: i) Codice Etico; ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; iii) Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI; iv) Manifesto Anticorruzione del Gruppo ASPI; v) Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l’Italia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potrà comportare l’applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per il Committente.

L’accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, Manifesto Anticorruzione del Gruppo ASPI, Policy Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per l’Italia, potrà avvenire attraverso la consultazione del sito internet di Autostrade per l’Italia S.p.A. o del Portale fornitori (HWTP) mediante l’inquadramento del seguente QR Code:

Immagine che contiene modello, quadrato, Simmetria, pixel

Descrizione generata automaticamente

/ *[Eventuale, da inserire – in aggiunta alle precedenti prescrizioni - esclusivamente nei contratti con consulenti/professionisti il cui incarico preveda il potere di rappresentare Aspi verso terzi con relativo allegato[[9]](#footnote-10)]* L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara, altresì, di aver letto e compreso quanto riportato nella “*Brochure Formativa sulla Policy Anticorruzione*[[10]](#footnote-11)” ad esso allegata (All. “…”). /



## ANTIRICICLAGGIO

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, il Committente fornisce, su richiesta, nella “scheda antiriciclaggio” sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire all’Appaltatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Committente.

1. /

## ATTESTAZIONE DI CONOSCENZA DELLA L. N. 48 DEL 18.03.2008

*[Eventuale - Clausola da inserire per contratti di Information e Communication Technologies - software e/o hardware]* L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della Legge n. 48 del 18.03.2008 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno” e di avere a tal fine adottato ed attuato adeguate misure di sicurezza, controllo e dissuasione per prevenire al proprio interno la commissione di taluno dei reati informatici dalla medesima previsti, nonché di quelli stabiliti dalla previgente normativa in materia.

Altresì dichiara di adottare ogni comportamento in linea con gli obblighi legislativi previsti in merito alla gestione dei contratti di Information e Communication Technologies (software e/o hardware) e che l’adempimento della prestazione oggetto del presente contratto non comporta violazione alcuna delle disposizioni previste dalla summenzionata normativa. /

## INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI AL CONTRATTO

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l’Italia S.p.A. da Youverse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art. 28 della suddetta normativa.

Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

* Autostrade per l’Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è … quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura … *[da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto]* della stessa Società.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all’indirizzo PEC: [dpo@pec.autostrade.it](mailto:dpo@pec.autostrade.it), al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

* L’Appaltatore …

*/ (Eventuale - nel caso in cui l’Appaltatore abbia accesso a Dati Personali[[11]](#footnote-12) di soggetti terzi rispetto alle parti contrattuali di titolarità del Committente, al contratto andrà inserito il seguente articolo:* ***NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO (Esterno) Ai sensi dell’art. 28 Regolamento Europeo 2016/679****)*

* ***Caso A: firmatario del contratto e Data Owner coincidono[[12]](#footnote-13).***

Articolo XX

NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 28 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per l’Appaltatore di trattare dati ……………………… (*da specificare quali*) di cui il Committente è Titolare, lo stesso provvede a nominare, con separata lettera allegata al presente contratto – l’Appaltatore quale “Responsabile” del Trattamento ai sensi dell’art.28 del Regolamento Europeo 2016/679.

Del pari, l’Appaltatore si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali gli addetti, propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o subappaltatori autorizzati dal Titolare), che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest’ultimo, su specifica richiesta, l’elenco aggiornato degli Incaricati nominati.

Altresì, con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore si rende edotto e accetta che, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche sull’operato degli Incaricati nominati amministratori di sistema, anche tramite la registrazione e l’analisi degli accessi logici effettuati dagli stessi. Nel caso in cui, all’esito di tali verifiche periodiche, dovesse emergere una situazione anomala rispetto alle mansioni attribuite all’amministratore di sistema, il Committente ne informa il Contraente, per il tramite del Responsabile Tecnico del Contratto, al fine di approfondirne le cause e, in conseguenza, di individuare eventuali azioni correttive ritenute maggiormente idonee. /

* ***Caso B: firmatario del contratto e Data Owner NON coincidono[[13]](#footnote-14).***

Articolo XX

NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL’ART. 28 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per l’Appaltatore di trattare dati ………………………… (da specificare quali) di cui il Committente è Titolare, lo stesso provvederà a nominare, con separata lettera inviata dal Responsabile Tecnico/RUP - di cui si allega il testo in bozza - l’Appaltatore quale “Responsabile” del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679.

Del pari, l’Appaltatore si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali gli addetti, propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o subappaltatori autorizzati dal Titolare), che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest’ultimo, su specifica richiesta, l’elenco aggiornato degli Incaricati nominati.

Altresì, con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore si rende edotto e accetta che, ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche sull’operato degli Incaricati nominati amministratori di sistema, anche tramite la registrazione e l’analisi degli accessi logici effettuati dagli stessi. Nel caso in cui, all’esito di tali verifiche periodiche, dovesse emergere una situazione anomala rispetto alle mansioni attribuite all’amministratore di sistema, il Committente ne informa il Contraente, per il tramite del Responsabile Tecnico del Contratto, al fine di approfondirne le cause e, in conseguenza, di individuare eventuali azioni correttive ritenute maggiormente idonee. /

## RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZO DI SOGGETTI TERZI

L’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/01 (*inter alia*, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).



## RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 159/2011 S.M.I.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Contratto si risolverà di diritto, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all’Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dal Committente. Pertanto, le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dal Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio.

1. /

*[in caso di sottoscrizione del Protocollo di Legalità]*

PENALI E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’

Le Parti concordano che, in caso di violazione da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui *[verificare sempre corrispondenza degli articoli richiamati con quelli inseriti nel PdL]*:

* all’articolo 4 del Protocollo di Legalità, saranno applicate a quest’ultimo le penali di cui al punto 13 del suddetto articolo 4;
* all’articolo 5 del Protocollo di Legalità, saranno applicate a quest’ultimo le penali di cui ai punti 10 e 11 del suddetto articolo 5;
* all’articolo 6 del Protocollo di Legalità, saranno applicate a quest’ultimo le penali di cui ai punti 11 e 13 del suddetto articolo 6;
* all’articolo 8 del Protocollo di Legalità, saranno applicate a quest’ultimo le penali di cui al punto 10 del suddetto articolo 8;
* all’articolo 11 del Protocollo di Legalità, saranno applicate a quest’ultimo le penali di cui al punto 8 del suddetto articolo 11.

In ossequio all’articolo 10 “*Applicazione delle Sanzioni*” del Protocollo di Legalità, l’Affidatario si impegna:

* ad applicare ai propri Subcontraenti le penali previste e determinate dal Protocollo di Legalità in caso di violazione da parte di quest’ultimi alle prescrizioni dello stesso comportanti l’irrogazione di penali;
* a dare comunicazione delle penali applicate nei confronti dei propri subcontraenti al Soggetto Aggiudicatore e alla Prefettura competente;
* affinché anche i propri subcontraenti diano comunicazione alla Prefettura competente e al Soggetto Aggiudicatore dell’applicazione della penale nei confronti dei propri aventi causa;
* ad accantonare le penali riscosse dai propri subcontraenti e a versare le medesime al Soggetto Aggiudicatore, il quale ne disporrà ai sensi del comma 4 dell’articolo 10 del Protocollo di Legalità.

In ogni caso, le Parti concordano che le penali saranno applicate e i relativi introiti gestiti secondo i termini e le modalità indicate nell’art. 10 del Protocollo di Legalità. /

1. /

*[in caso di sottoscrizione del Protocollo MGO]*

PENALI E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DEL PROTOCOLLO DI MONITORAGGIO FINANZIARIO DELLE GRANDI OPERE

Ferma restando l’applicazione del sistema sanzionatorio di cui all’art. 6 della Legge n. 136/2010, le Parti stabiliscono che sono previste le sanzioni sottoindicate, al fine di favorire la portata cogente del monitoraggio finanziario.

*[verificare sempre corrispondenza degli articoli richiamati con quelli inseriti nel Protocollo MGO]* In caso di violazione da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui all’articolo 7 “*Sanzioni*” del Protocollo MGO, saranno applicate a quest’ultimo tutte le penali di cui al suddetto articolo 7.

In ossequio all’articolo 8 “*Procedimento sanzionatorio*” del Protocollo MGO, le Parti concordano che:

* le violazioni di cui all’articolo 8 del Protocollo MGO commesse da parte dei propri subcontraenti, saranno immediatamente comunicate dall’Affidatario al Soggetto Aggiudicatore e alla Direzione Investigativa Antimafia;
* i procedimenti di accertamento della violazione, di applicazione della sanzione e di gestione dei relativi introiti delle penali applicate avverranno secondo i termini e le modalità indicate nell’art. 8 del Protocollo MGO. /

\* \* \*

Resta espressamente inteso che, con l’accettazione del presente contratto, l’Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che KPMG S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

\* \* \*

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente dalle Parti come sopra rappresentate attraverso il portale External Access Client (EAC) di EasyCon, a cui l’Appaltatore è tenuto a registrarsi ed effettuare l’accesso, all’interno della specifica sezione di interesse.

Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, l’Appaltatore, previa ricezione della comunicazione contenente le istruzioni di firma e trasmissione, dovrà scaricare dall’apposita sezione del Portale External Access Client (EAC) di EasyCon la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.

Firmato digitalmente il presente contratto, lo stesso e i relativi allegati dovranno esser caricati nell’apposita sezione di interesse del Portale External Access Client (EAC) di EasyCon entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi.

/*[in caso di contratto con fornitore estero[[14]](#footnote-15):*

*Caso 1: fornitore estero con referente in Italia dotato di indirizzo PEC]* Il presente contratto è sottoscritto da ciascuna Parte come sopra rappresentata e scambiato attraverso il canale della posta elettronica certificata.

Il presente contratto va inviato, debitamente firmato dal legale rappresentante dell’Appaltatore, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

[autostradeperlitalia@pec.autostrade.it](mailto:autostradeperlitalia@pec.autostrade.it).

Si prega l’Appaltatore di trattenere la copia del presente contratto firmata dal Committente. /

*/ Caso 2: fornitore estero senza referente in Italia]* Il presente contratto è redatto in duplice copia e sottoscritto da ciascuna Parte come sopra rappresentata; lo stesso è scambiato tramite posta ordinaria oppure via corriere internazionale.

L’Appaltatore dovrà restituire la copia “per accettazione” del presente contratto debitamente firmata dal legale rappresentante dell’Appaltatore, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione al seguente indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A., Via A. Bergamini 50, 00159 - Roma (RM).

Si prega l’Appaltatore di trattenere la copia del presente contratto firmata dal Committente. /

**AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.**

**……………**

**(**……………**)**

**/** *[da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in Italia e per una sola delle due copie]*

**per accettazione /**

**L’APPALTATORE**

**……………**

**(**……………**)**

L’Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., i seguenti articoli del presente contratto: “ammontare del contratto”, “anticipazione”, “revisione prezzi”, “tempistica dell’appalto”, “riserve dell’appaltatore”, “tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta”, “pagamenti”, “oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore”, /“esecuzione in presenza di traffico: oneri e obblighi a carico dell’appaltatore”/, /“misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti”/, “prescrizioni a tutela dei lavoratori”, “clausola sociale”, “tutela dell’ambiente e della sicurezza”, /“residui da lavorazione - rifiuti”, /“obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore in materia di inquinamento ambientale”/, /“sicurezza sul lavoro”/, /“gestione rifiuti da attività svolta dall’appaltatore”/, /”gestione rifiuti da attività svolta da parte del committente”/, “attività di audit”, “modifica del contratto in corso di esecuzione”, “cessione del credito o del contratto”, “subappalti - subcontratti”, /“avvalimento”/, “verifica di conformità”, / “proprietà intellettuale” /, “proprietà intellettuale, industriale e commerciale / proprietà industriale e commerciale – brevetti”, “manleva”, “risoluzione del contratto - clausola risolutiva espressa”, “recesso”, “esecuzione in danno”, “risarcimento danni - indennizzi”, “risoluzione delle controversie - foro competente”, “spese dell’appalto”, “risoluzione del contratto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i.”, / “Penali e applicazione delle sanzioni del Protocollo di Legalità” /, / “Penali e applicazione delle sanzioni del Protocollo di Monitoraggio finanziario delle Grandi Opere” /.

**/** *[da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in Italia e per una sola delle due copie]*

**per accettazione /**

**L’APPALTATORE**

**……………**

**(**……………**)**

**/** *[da eliminare in caso di contratto con fornitore estero]* **Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. /**

1. Allegato da inserire esclusivamente nei contratti con consulenti/professionisti il cui incarico preveda il potere di rappresentare Aspi verso terzi [↑](#footnote-ref-2)
2. “*1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali*”. [↑](#footnote-ref-3)
3. Verificare se il contratto rientra tra quelli indicati nell’art. 32 dell’Allegato n. II.14 al Codice, per i quali è obbligatoria la nomina di un DEC diverso dal RUP e, di conseguenza, i compiti del DEC di cui all’art. 31 del medesimo allegato. [↑](#footnote-ref-4)
4. Inserire il nominativo del soggetto designato da ASPI quale Direttore dell’esecuzione del Contratto. [↑](#footnote-ref-5)
5. La disciplina delle penali deve essere inserita anche nel Capitolato Speciale, atteso che la stessa potrebbe variare in ragione della specificità dell’affidamento che di volta in volta occorre perfezionare. In tal senso, nel contratto è stato operato un rinvio al predetto Capitolato con talune precisazioni di carattere generale. [↑](#footnote-ref-6)
6. Le clausole sociali vengono inserite tenuto conto della tipologia di intervento. In ogni caso, non sono applicabili ai servizi di natura intellettuale e alle forniture senza posa in opera (rif. normativi: artt. 11, 57, 61, commi 2 e 4, 102 e 108, comma 7 del Codice; allegato II.3 al Codice). [↑](#footnote-ref-7)
7. Per “Soluzioni Standard” si intendono eventuali software standard di proprietà dell’Appaltatore ed eventualmente oggetto di licenza d’uso. [↑](#footnote-ref-8)
8. Per “Soluzioni Personalizzate” si intendono tutti i software, risultato dell’attività di parametrizzazione e personalizzazione della Soluzione Standard (e/o di applicativi software di proprietà di terzi e concessi in licenza al Committente) svolta dall’Appaltatore in favore del Committente in esecuzione del Contratto. [↑](#footnote-ref-9)
9. [↑](#footnote-ref-10)
10. N.B. Allegare al contratto stipulato con il professionista la brochure “*Brochure informativa sulla Policy Anticorruzione*” presente in Comarea.

    [↑](#footnote-ref-11)
11. Con la definizione “Dati Personali” si intendono le seguenti sottocategorie:

    **1** - Dati Comuni (es. nome, Cognome, Indirizzo, Tel etc.)

    Qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

    **2** - Dati Appartenenti a categorie Particolari (es. dati relativi alla salute, adesione a partiti, sindacati, associazioni, organizzazioni a carattere religioso, filosofico etc)

    Dati personali atti a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, nonché i dati relativi allo stato di salute ed alla vita sessuale.

    **3** - Dati Giudiziari

    Rientrano in tale categoria i dati idonei a rivelare provvedimenti definitivi dell’Autorità Giudiziaria (Casellario giudiziale), anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del Codice di Procedura Penale). [↑](#footnote-ref-12)
12. Indicazione per il buyer: unitamente al contratto e ai suoi allegati, da inviare in firma in Order va inserita anche la lettera di nomina debitamente compilata su carta intestata; sarà cura del RUP/RT preoccuparsi di ottenere tale lettera controfirmata dall’Appaltatore nel caso non venga restituita firmata contestualmente al contratto. [↑](#footnote-ref-13)
13. Indicazione per il buyer: tra i documenti allegati al contratto da inviare IN FIRMA in Order va allegata anche la BOZZA di lettera di Nomina NON compilata (salvata con la “filigrana” BOZZA); sarà cura del RUP/RT formalizzare su carta intestata ed inviare la lettera al fornitore e preoccuparsi di ottenere tale lettera controfirmata dall’appaltatore stesso. [↑](#footnote-ref-14)
14. Indicazione per il buyer: il contratto deve sempre essere tracciabile - sia in uscita sia in entrata - a sistema (e quindi attraverso l’utilizzo di EasyCon o di CPA) e sottoscritto in forma autografa. [↑](#footnote-ref-15)